*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 116° — Numero 203

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Giovedì, 31 luglio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Valle d'Aosta



### Regione Umbria



### Regione Veneto

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 luglio 1975, n. **320.**

**Modifiche agli articoli 1, 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è aggiunto il seguente:

« Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

materiale elettrico;

colori e vernici, carte da parati;

ferramenta ed utensileria;

articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

articoli per riscaldamento;

strumenti scientifici e di misura;

macchine per ufficio;

auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

combustibili;

materiali per edilizia;

legnami.

Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'autorizzazione per la vendita al minuto ed esercitano nello stesso punto di vendita anche quella all'ingrosso di prodotti appartenenti alla medesima tabella merceologica, diversi da quelli sopra elencati, potranno continuare ad esercitare la duplice attività alla condizione che attuino una netta separazione dei locali destinati alle distinte attività di dettaglio e ingrosso. In tale caso i locali destinati alla vendita al dettaglio debbono possedere le seguenti caratteristiche:

*a*) avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattisi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci o insegne visibili da area pubblica;

*b*) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso mediante pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico ».

Art. 2.

Il termine prescritto nell'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, modificato dalla legge 30 luglio 1974, n. 325, limitatamente alle aziende di cui al secondo comma del precedente articolo 1 è prorogato, ai fini delle necessarie sistemazioni, fino al 31 dicembre 1975.

Art. 3.

La ulteriore proroga di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nel testo modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1974, n. 325, può essere concessa, per giustificati motivi, fino ad un massimo di diciotto mesi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1975

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 22 luglio 1975, n. **321.**

**Snellimento delle procedure per la realizzazione delle opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

L'articolo 31 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente:

« Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a 1 miliardo di lire nonché le perizie di varianti e suppletive d'importo superiore a 500 milioni di lire vengono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvede a mezzo di una sua speciale delegazione.

I progetti esecutivi d'importo non superiore a 1 miliardo di lire nonché le perizie di varianti e suppletive d'importo non superiore a 500 milioni di lire sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno senza il predetto parere, che può essere richiesto anche per i progetti inferiori a detti importi, quando la Cassa stessa lo ritenga opportuno in relazione alla natura e complessità dei progetti medesimi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1975

LEONE

MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1975.

**Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della aviazione civile.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1973, concernente la composizione del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Visto il telegramma AD1/5/2228/788/P in data 11 aprile 1975 con il quale il Ministero della difesa ha designato, quale membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile il generale di brigata aerea in servizio permanente effettivo Aniceto Pollice, in sostituzione del generale D.A. Egisto Andalò;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

*Articolo unico*

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il generale di brigata aerea in servizio permanente effettivo Aniceto Pollice è nominato membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile, in sostituzione del generale D.A. Egisto Andalò.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1975

LEONE

MARTINELLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *giugno* 1975
*Registro n.* 5 *Trasporti, foglio n.* 244

**(6364)**

---

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

**Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Napoli ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Napoli è determinato come segue:

L. 65 per il primo piatto;
L. 130 per il secondo piatto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

*Il Ministro*: TOROS

**(6151)**

---

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

**Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Grosseto ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Grosseto è determinato come segue:

L. 40 per il primo piatto;
L. 80 per il secondo piatto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

*Il Ministro*: TOROS

**(6148)**

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1975.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Lucca.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lucca per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 aprile 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona delle colline lucchesi interessante il comune di Lucca;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lucca;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè le colline prospicienti la città di Lucca rivestite da ottime associazioni forestali edificate da pino marittimo e cerro in prevalenza, oltre a presentare un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, costituiscono altresì una rilevante bellezza panoramica come quadri naturali e comprendono impareggiabili punti di vista;

Decreta:

La zona delle colline sita nel territorio del comune di Lucca ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata e si estende:

su di una superficie sita in comune di Lucca e determinata da una linea immaginaria che partendo dal confine della zona già vincolata, presso villa Orsetti, segue la mezzeria della via carreggiabile dei Bruschini e dei Borelli fino a Mutigliano, indi mezzeria strada rotabile comunale, via delle Foreste, sino alla chiesa di S. Martino in Vignale a quota 190. Da qui devia per la carrareccia che si dirige a nord, passa le quote 192, 185 fino a quota 280 (villa Tori), dove incrocia la strada rotabile per la chiesa di S. Stefano. Prosegue per la mezzeria della predetta strada, passa davanti alla suddetta chiesa, fino a raggiungere la strada comunale « Pieve S. Stefano-S. Martino in Freddana » per la quale devia dirigendosi verso nord-est, passa per quota 260, a nord della villa Forci, quota 297, fino all'incrocio della rotabile per Vecoli. Devia per la mezzeria della rotabile per Vecoli, passa per quote 321, 309, 324, devia ad ovest fino alla chiesa di Vecoli a quota 355, indi forma una linea ideale fino alla casa di Cima, da lì altra linea ideale fino a C. Capo, indi segue la spezzata immaginaria C. Capo-C. Giomo C. Triano-C. Fontaùla prolungando quest'ultimo tratto sino alla mezzeria della strada comunale di Vallelunga, prosegue per la mezzeria di detta strada in direzione della Certosa, costeggia il muro del predetto monastero prima a sud-ovest poi a sud-est sino all'incrocio di una carrareccia che trovasi nei pressi del vecchio mulino denominata via dei Boschi. Prosegue per la mezzeria di tale carrareccia fino ad incrociare sulla sinistra, quota 25, altra carrareccia che, dirigendosi a nord, porta alla località Fontanelle sulla strada comunale di S. Macario in Piano-Piazzano dopo aver attraversato il fosso Conterosa a quota 28. Da qui per la mezzeria della predetta strada comunale si dirige verso sud, passa per la località Solferino e raggiunge la chiesa di S. Macario in Piano costeggiandola sul lato nord e proseguendo per via di villa Salvetti fino a villa Mariani. Risale poi il fosso la Cerchia fino a casa Lanizzi. Da qui prosegue per la mezzeria della rotabile denominata « Porcaresi » passando per Casa Santini, lasciando sulla sinistra la località « Boscarecci », proseguendo per corte Poino fino a corte Porcaresi fino ad incontrare la strada rotabile di S. Alessio-Ponte S. Pietro. Prosegue per la mezzeria della predetta strada rotabile in direzione di S. Alessio fino a via della Chiesa, devia sulla sinistra per detta strada, costeggia a sud la chiesa di S. Alessio, prosegue per case Malfatti fino ad incontrare la via Fonda. Indi per detta via fino ad incrociare la strada rotabile per Pieve S. Stefano che ridiscende per breve tratto fino ad incrociare la zona già soggetta a vincolo panoramico imposto con decreto ministeriale in data 20 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1957, n. 141.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lucca.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Lucca provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 giugno 1975

*Il Ministro*: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

L'anno millenovecentosettantatre (1973) e questo giorno di mercoledì quattro (4) del mese di aprile è stata convocata, in Lucca, presso la sede della provincia, un'adunanza della commissione per la protezione delle bellezze naturali, per discutere, tra l'altro, il seguente ordine del giorno:

tutela di alcune colline lucchesi (Lucca e Capannori).

(*Omissis*).

La commissione, udita la relazione;

Considerato che le colline prospicienti la città di Lucca oltre a presentare un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, costituiscono altresì una rilevante bellezza panoramica come quadri naturali e comprendono impareggiabili punti di vista e di belvedere;

Attesa quindi la necessità di salvaguardare l'integrità del complesso;

Ritenuto pertanto opportuno vincolare detta zona ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento;

Delibera d'imporre il vincolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

su di una superficie sita in comune di Lucca e determinata da una linea immaginaria che partendo dal confine della zona già vincolata, presso villa Orsetti, segue la mezzeria della via carreggiabile dei Bruschini e dei Borelli fino a Mutigliano, indi mezzeria strada rotabile comunale, via delle Foreste, sino alla chiesa di S. Martino in Vignale a quota 190.

Da qui devia per la carrareccia che si dirige a nord, passa le quote 192, 185 fino a quota 280 (villa Tori), dove incrocia la strada rotabile per la chiesa di S. Stefano.

Prosegue per la mezzeria della predetta strada, passa davanti alla suddetta chiesa, fino a raggiungere la strada comunale « Pieve S. Stefano-S. Martino in Freddana » per la quale devia dirigendosi verso nord-est, passa per quota 260, a nord della villa Forci, quota 297, fino all'incrocio della rotabile per Vecoli.

Devia per la mezzeria della rotabile per Vecoli, passa per quote 321, 309, 324, devia ad ovest fino alla chiesa di Vecoli a quota 355, indi forma una linea ideale fino alla casa di Cima, da lì altra linea ideale fino a C. Capo, indi segue la spezzata immaginaria C. Capo-C. Giomo C. Triano-C. Fontaùla prolungando quest'ultimo tratto sino alla mezzeria della strada comunale di Vallelunga, prosegue per la mezzeria di detta strada in direzione della Certosa, costeggia il muro del predetto monastero prima a sud-ovest poi a sud-est sino all'incrocio di una carrareccia che trovasi nei pressi del vecchio mulino denominata via dei Boschi.

Prosegue per la mezzeria di tale carrareccia fino ad incrociare sulla sinistra, quota 25, altra carrareccia che, dirigendosi a nord, porta alla località Fontanelle sulla strada comunale di S. Macario in Piano-Piazzano dopo aver attraversato il fosso Conterosa a quota 28.

Da qui per la mezzeria della predetta strada comunale si dirige verso sud, passa per la località Solferino e raggiunge la chiesa di S. Macario in Piano costeggiandola sul lato nord e proseguendo per via di villa Salvetti fino a villa Mariani.

Risale poi il fosso la Cerchia fino a casa Lanizzi.

Da qui prosegue per la mezzeria della rotabile denominata « Porcaresi » passando per casa Santini, lasciando sulla sinistra la località « Boscarecci », proseguendo per corte Poino fino a corte Porcaresi fino ad incontrare la strada rotabile di S. Alessio - Ponte S. Pietro.

Prosegue per la mezzeria della predetta strada rotabile in direzione di S. Alessio fino a via della Chiesa, devia sulla sinistra per detta strada, costeggia a sud la chiesa di S. Alessio prosegue per case Malfatti fino ad incontrare la via Fonda.

Indi per detta via fino ad incrociare la strada rotabile per Pieve S. Stefano che ridiscende per breve tratto fino ad incrociare la zona già soggetta a vincolo panoramico imposto con decreto ministeriale in data 20 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1957, n. 141.

(*Omissis*).

Terminata la lettura il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento.

Nessuno avendo chiesto di parlare, pone allora ai voti, per alzata di mano la deliberazione sopra riportata che risulta successivamente approvata all'unanimità dai componenti la commissione presenti e votanti.

(*Omissis*).

**(6041)**

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1975.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Sabbioneta.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Mantova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 maggio 1973 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone esterne alle mura di Sabbioneta;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sabbioneta;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare, alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perché rappresentano un punto di belvedere dal quale si può godere la visuale della antica città di Sabbioneta. Sabbioneta è situata nella pianura fra la sponda sinistra del Po ed il corso inferiore dell'Oglio, sulla direttrice per Casalmaggiore. Le prime notizie del luogo risalgono al VI secolo: fu una contea longobarda, poi, nel XIV secolo, fu fortificata da Barnabò Visconti e nel 1550 ne divenne signore Vespasiano Gonzaga che la ricostruì come sua città celebrativa. Modello urbanistico con tracciato viario ortogonale inserito in un perimetro murato poligonale, ha un tessuto urbano costituito da « insulae » quadrate o rettangolari, fra le quali, in posizione decentrata, trova posto la piazza rettangolare. L'altezza degli edifici, che raramente oltrepassano i due piani, è proporzionata alla larghezza dello spazio stradale, che, è chiuso da fondali architettonici. Situato nella pianura fra i corsi dell'Oglio e del Po, lungo la strada provinciale Sabbionetana, a nord-est di Sabbioneta è il centro storico di Villa Pasquali, su terreno alluvionale;

Decreta:

Le zone esterne alle mura del comune di Sabbioneta hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente: a nord strada comunale Mezzana, dall'incrocio con la provinciale Sabbioneta Bozzolo fino all'incrocio con via Pesenti. A est dall'incrocio con via Pesenti, strada secondaria attorno alle mura fino a congiungersi con la strada comunale vecchia di Sabbioneta-Commessaggio fino all'incrocio con la

strada comunale Borgofreddo. A sud tratto di statale n. 420 dall'incrocio con la strada comunale Borgofreddo fino alla via De Gasperi; via De Gasperi fino all'incrocio con via dei Sei Martiri. A ovest dall'incrocio con via Sei Martiri, strada provinciale Sabbioneta Bozzolo fino all'incrocio con la strada comunale Mezzana.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Mantova.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Sabbioneta provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 3 luglio 1975

*Il Ministro*: SPADOLINI

---

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Alle ore 10,30 del 10 maggio 1973, nella sede della amministrazione della provincia di Mantova, debitamente invitati, si sono riuniti i componenti della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Mantova.

*(Omissis)*.

All'ordine del giorno sono i seguenti argomenti:

1) SABBIONETA: proposta di vincolo paesistico nelle zone esterne alle mura;

*(Omissis)*.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, apre la seduta e pone in discussione gli argomenti secondo l'ordine del giorno:

*(Omissis)*.

SABBIONETA: il territorio comunale di Sabbioneta è situato nella pianura fra la sponda sinistra del Pò e il corso inferiore dell'Oglio, sulla direttrice per Casalmaggiore.

*(Omissis)*.

Il presidente mette ai voti la proposta di vincolo prima enunciata con queste delimitazioni segnate in rosso sulla apposita planimetria: a nord-strada comunale Mezzana, dall'incrocio con la provinciale Sabbioneta-Bozzolo, fino all'incrocio con via Pesenti. A est: dall'incrocio con via Pesenti, strada secondaria attorno alle mura fino a congiungersi con la strada comunale vecchia di Sabbioneta-Commessaggio fino all'incrocio con la strada comunale Borgofreddo. A sud tratto di statale n. 40 dell'incrocio con la strada comunale Borgofreddo fino alla via De Gasperi; via De Gasperi fino all'incrocio con via dei Sei Martiri. A ovest dall'incrocio con via Sei Martiri, strada provinciale Sabbioneta-Bozzolo fino all'incrocio con la strada comunale Mezzana.

Tale proposta è accettata all'unanimità.

*(Omissis)*.

**(6154)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1975.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Lucca e Massarosa.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lucca per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 dicembre 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del versante occidentale dei monti che guardano il lago ed il bacino di Massaciuccoli interessante i comuni di Lucca e Massarosa;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Lucca e Massarosa;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, dal sindaco del comune di Massarosa, per i motivi espressi dal consiglio comunale con delibera n. 128 del 12 giugno 1971, che è stata ritenuta meritevole di accoglimento;

Vista la nota n. 4532, divisione II, con la quale il Ministero della pubblica istruzione invita la commissione a riesaminare la proposta di vincolo;

Considerato che la commissione provinciale predetta, nella successiva adunanza del 21 giugno 1972, ha deliberato di modificare parzialmente la delimitazione della zona da vincolare del lago e bacino di Massaciuccoli interessante i comuni di Lucca e Massarosa;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Lucca e Massarosa;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'Impresa Costruzioni Bartolomei Aladino di Lido di Camaiore, che è stata dichiarata respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare, alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione; qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché le colline che guardano il lago ed il bacino di Massaciuccoli, bonificato quasi per intero, costituiscono un elemento paesaggistico irripetibile ed estremamente suggestivo. Mentre, infatti, voltando loro le spalle si gode una panoramica di circa 140° che comprende il lago, il padule, la rete dei canali, i terreni bonificati e coltivati con grande cura, la pineta di Migliarino, Torre del Lago, ed il mare che conclude il paesaggio all'orizzonte con una larga striscia, esse diventano il fondale di uno scenario altrettanto irripetibile e bello quando sono inquadrate dal litorale, dall'Aurelia e specialmente da Torre del Lago e da tutta la zona turistica che si stende appunto tra

il mare ed il versante occidentale del lago di Massaciuccoli. Va considerato, quindi, che le colline prospicienti il bacino di Massaciuccoli concludono paesaggisticamente e geograficamente quello che potrebbe dirsi il « Parco di Massaciuccoli » per le peculiari e rarissime caratteristiche che lo distinguono da qualsiasi altro lago toscano, anche, e soprattutto, per il territorio che lo circonda e la sua posizione geografica; da tener presente, inoltre, l'importanza turistica di questo « Parco » che si trova al centro di una fascia costiera di primario interesse e che, se conservato, può rappresentare un esempio raro di fusione armonica tra la bellezza naturale ed il lavoro dell'uomo che, togliendo al padule del terreno, attraverso un'opera secolare di bonifica, ha restituito al paesaggio ed all'economia una delle zone agricole più fertili e più rigogliose della Lucchesia se non di tutta la Toscana;

Decreta:

La zona del versante occidentale dei monti che guardano il bacino del lago di Massaciuccoli interessante il territorio dei comuni di Lucca e Massarosa ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma n. 3 e n. 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata da una linea immaginaria che partendo dal punto di incontro della via Pedemontana (come dal foglio 104, 1° sud-ovest, 2° nord-ovest della carta d'Italia I.G.M.) di Pietra a Padule con il confine tra le provincie di Lucca e Pisa e procedendo su detto confine verso est, incontra la strada vicinale del Palazzetto che conduce a Casanuova passando per C. la Pila. Da Casanova o Batano, fino al cavalcavia della ferrovia Lucca-Viareggio. Segue quindi il tracciato della ferrovia verso Viareggio e poi la galleria sul versante di Lucca fino alla località Ceracci. Da qui segue, in direzione est e poi nord, il confine tra i comuni di Lucca e Massarosa fino alla località C. Rugani sulla via Sarzanese Val d'Era. Prosegue lungo questa strada, verso Lucca, fino alla località Fornace; continua verso nord e poi verso ovest seguendo il compluvio che passa da quota 108 fino in prossimità della località il Deserto; avanza quindi verso nord fino alla località Tana del Lupo, a quota 398, e continuando poi verso ovest lambisce la zona di Chiatri Vecchio fino a raggiungere, per quota 273 il monte Pelara. Da qui discende verso la cava Varia che incorpora nella sua totalità, sfiora la frazione di Bozzano e raggiunge la località Belvedere e poi Brighetta. Scende ancora verso la frazione di Quiesa in località Villa Spinola fino all'intersezione della via Sarzanese con la strada di accesso alla predetta villa; segue poi la via Sarzanese verso Lucca fino al punto in cui incrocia la via vicinale del Mariani che percorre raggiungendo così Villa Bertini; di qui si porta sulla ferrovia Lucca-Viareggio, nel punto in cui esiste un soprapassaggio, e prosegue lungo la ferrovia stessa verso nord fino alla via di Pietra a Padule; segue la medesima verso sud-ovest fino alla località Mulinaccio continuando con una linea immaginaria, che cade nella mezzeria de Il Fossetto, fino ad intersecare il fosso della Cava, segue quindi, verso sud-ovest, il fosso della Cava fino ad incrociare il fosso Burlamacca. Segue poi la sponda sinistra del fosso Burlamacca fino al lago di Massaciuccoli per continuare lungo la via orientale, oltre la Piaggetta, fino ad incontrare la foce della Fossa Nuova. Segue quindi il tracciato della Fossa Nuova fino al ponticello della strada della bonifica detta anche delle Cento Coltri. Da questo punto procede sulla via Pedemontana di Pietra a Padule fino all'incrocio con il confine tra le provincie di Lucca e Pisa, punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lucca.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che i comuni di Lucca e Massarosa provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona, hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione agli albi dei comuni della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, numero 1497.

Roma, addì 3 luglio 1975

*Il Ministro*: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

L'anno millenovecentosettantadue (1972) e questo giorno di mercoledì ventuno (21) del mese di giugno alle ore 16 si è riunita in Lucca presso la sede della provincia, la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

revisione del vincolo imposto sulla zona del lago di Massaciuccoli con deliberazione del 2 dicembre 1970.

*(Omissis)*.

Sono assenti l'avv. Giuseppe Luiso, rappresentante degli agricoltori, il dott. Mario Buccianti, capo ispettorato ripartimentale delle foreste, il sindaco di Lucca.

*(Omissis)*.

Dopodichè il presidente ritiene di dover riassumere l'oggetto trattato nella seguente dichiarazione della quale dà lettura sottoponendola all'approvazione dei presenti.

La commissione, vista la propria deliberazione in data 2 dicembre 1970 con la quale è stata vincolata ai sensi di legge parte del versante occidentale dei monti che guardano il lago e il bacino di Massaciuccoli;

Visto il ricorso del sindaco di Massarosa al Ministero della pubblica istruzione in data 10 luglio 1971, per i motivi espressi dal consiglio comunale con provvedimento n. 128 del 12 giugno 1971;

Vista la nota n. 4532, divisione II, con la quale il Ministero della pubblica istruzione invita la commissione e riesaminare il problema;

Ritenuto pertanto opportuno alla luce di tali atti rivedere la perimetrazione precedentemente stabilita;

Delibera di modificare parzialmente la delimitazione della zona vincolata del lago e bacino di Massaciuccoli già decisa nella adunanza del 2 dicembre 1970; di imporre pertanto il vincolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su di una superficie sita nei comuni di Lucca e Massarosa (provincia di Lucca) e determinata da una linea immaginaria che partendo dal punto di incontro della via Pedemontana (come dal foglio 104, 1° sud-ovest, 2° nord-ovest della carta d'Italia I.G.M.) di Pietra a Padule con il confine tra le provincie di Lucca e Pisa e procedendo su detto confine verso est, incontra la strada vicinale del Palazzetto che conduce a Casanuova passando per C. la Pila. Da Casanuova o Batano, fino

al cavalcavia della ferrovia Lucca Viareggio. Segue quindi il tracciato della ferrovia verso Viareggio e poi la galleria sul versante di Lucca fino alla località Ceracci. Da qui segue, in direzione est e poi nord, il confine tra i comuni di Lucca e Massarosa fino alla località C. Rugani sulla via Sarzanese Val d'Era. Prosegue lungo questa strada, verso Lucca, fino alla località Fornace; continua verso nord e poi verso ovest seguendo il compluvio che passa da quota 108 fino in prossimità della località il Deserto; avanza quindi verso nord fino alla località Tana del Lupo, a quota 398, e continuando poi verso ovest lambisce la zona di Chiatri Vecchio fino a raggiungere, per quota 273 il monte Pelara. Da qui discende verso la cava Varia che incorpora nella sua totalità, sfiora la frazione di Bozzano e raggiunge la località Belvedere e poi Brighetta. Scende ancora verso la frazione di Quiesa in località Villa Spinola fino all'intersezione della via Sarzanese con la strada di accesso alla predetta villa; segue poi la via Sarzanese verso Lucca fino al punto in cui incrocia la via vicinale del Mariani che percorre raggiungendo così villa Bertini; di qui si porta sulla ferrovia Lucca Viareggio, nel punto in cui esiste un soprapassaggio, e prosegue lungo la ferrovia stessa verso nord fino alla via di Pietra a Padule; segue la medesima verso sud ovest fino alla località Mulinaccio continuando con una linea immaginaria, che cade nella mezzeria de Il Fossetto, fino ad intersecare il fosso della Cava; segue quindi, verso sud ovest, il fosso della Cava fino ad incrociare il fosso Burlamacca. Segue poi la sponda sinistra del fosso Burlamacca fino al lago di Massaciuccoli per continuare lungo la riva orientale, oltre la Piaggetta, fino ad incontrare la foce della fossa Nuova. Segue quindi il tracciato della fossa Nuova fino al ponticello della strada della bonifica detta anche delle Cento Coltri. Da questo punto procede sulla via Pedemontana di Pietra a Padule fino all'incrocio con il confine tra le provincie di Lucca e Pisa, punto di partenza.

Terminata la lettura il presidente dichiara aperta la discussione.

Tutti i presenti ad eccezione del sindaco di Massarosa che sostiene la necessità di accogliere esattamente la perimetrazione proposta dal consiglio comunale, si dichiarano favorevoli al provvedimento così enunciato. Il presidente pone allora ai voti, per alzata di mano, la deliberazione soprariportata che risulta successivamente approvata a maggioranza dei componenti la commissione presenti e votanti.

Vota contro, il sindaco del comune di Massarosa.

La seduta viene quindi tolta.

(*Omissis*).

**(6155)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1975.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di S. Mauro di Saline.**

## IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 maggio 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di S. Mauro di Saline;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Mauro di Saline;

Visto l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di S. Mauro di Saline, in persona del sig. Alberti Michelangelo, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico per la sua configurazione geografica, analoga a quella di altri comuni della zona già sottoposti a tutele, che consiste in un succedersi da nord a sud di dossi e piccole valli con macchie e radure. E' abitato da secoli da contadini, i cui insediamenti edilizi sono caratteristici della zona. Le case rurali hanno tetto a falde, muri a secco, aperture strette e piccole e contornate da masselli di pietra, e conferiscono alla zona indubbio aspetto di valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di S. Mauro di Saline ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di S. Mauro di Saline provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 5 luglio 1975

*Il Ministro*: SPADOLINI

---

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Alle ore 10,30 del 15 maggio 1973, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, debitamente invitati, si sono riuniti i componenti della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

All'ordine del giorno sono i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

S. MAURO DI SALINE: proposta di vincolo a tutto il territorio comunale;

(*Omissis*).

Il vice presidente, che assume la presidenza della commissione in assenza del presidente, costatato il numero legale dei presenti apre la seduta e pone in discussione argomenti secondo l'ordine del giorno.

(*Omissis*).

SAN MAURO DI SALINE.

(*Omissis*).

Il prof. Gazzola propone di votare subito per il vincolo all'ordine del giorno di S. Mauro di Saline, in modo da intervenire subito per la salvaguardia.

Il sindaco di S. Mauro di Saline allora afferma che il piano di fabbricazione verrà presentato fra qualche giorno. Ma il prof. Gazzola ribatte che ci vorranno anni prima che il piano venga praticamente attuato.

Quindi considerata l'importanza paesagistica di San Mauro, chiede nuovamente che venga votato il vincolo. Il tecnico di S. Mauro allora, parlando per bocca del sindaco afferma che il comune aveva chiesto che fosse lasciata libera dal vincolo una zona dove il comune stesso avrebbe potuto concedere spazio ad edifici di carattere agricolo utilitario.

Il prof. Gazzola risponde che tocca al comune di S. Mauro scegliere tale zona e farla approvare dalla regione, ma indipendentemente dalle decisioni della commissione e dai compiti della soprintendenza, che può nel caso in questione, soltanto giudicare sul paesaggio per attuare strumenti di tutela, poichè nell'ambito del comune di S. Mauro sono stati combinati seri guai.

Quindi la proposta di vincolo a tutto, il territorio comunale di S. Mauro è messa ai voti e approvata con tre (3) voti favorevoli contro uno (1) contrario.

(*Omissis*).

**(6153)**

---

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1975.

**Abilitazione alla Banca nazionale del lavoro a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge soprarichiamata, a norma del quale gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) i prestiti previsti dal medesimo articolo 3 devono essere designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro per il tesoro;

Vista la domanda in data 21 marzo 1974 con la quale la Banca nazionale del lavoro ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la Banca nazionale del lavoro è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) per destinare il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa del Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1975

*Il Ministro*: COLOMBO

**(6340)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Napoli**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 4 aprile 1975, n. 8/498, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq. 2000 sito in comune di Napoli, riportato al catasto del comune stesso al foglio 169, mappa 237.

**(5845)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile**

Con decreto ministeriale 19 giugno 1975 il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

D'Acunto Vincenzo, vigile del fuoco e Mennella Antonio, il 12 luglio 1972 in Maiori (Salerno). — Prontamente si tuffava nelle acque del mare, riuscendo a trarre in salvo, coadiuvato da altro generoso, un bagnante in procinto di annegare.

Cecconi Mario, Chiavaccini Alfredo e Galatolo Francesco, vigile urbano, il 22 febbraio 1974 in Livorno. — Rintracciati tre malviventi che avevano tentato di rubare un'autovettura, collaborava, unitamente ad altri volenterosi, ad immobilizzarne uno e assicurarlo alla giustizia.

Marinoni Sergio, il 30 luglio 1974 in Viadana (Mantova). — Generosamente si slanciava nelle acque di un fiume, riuscendo a trarre in salvo un giovane in procinto di annegare.

Puca Antonio, appuntato di pubblica sicurezza, Morano Felice, appuntato di pubblica sicurezza, Daleno Angelo, vigile del fuoco e D'Ettole Riccardo, vigile del fuoco, il 9 agosto 1974 in Andria (Bari). — Per aver attivamente collaborato alle operazioni di spegnimento di un violento incendio sviluppatosi in un deposito di carburante.

Conti Italo, appuntato dei carabinieri, Ingrassia Giuseppe, appuntato dei carabinieri e Poggetti Giovanni, appuntato dei carabinieri, l'11 agosto 1974 in Montefiascone (Viterbo). — Coraggiosamente penetrava in un appartamento in fiamme, prodigandosi con altri commilitoni nello spegnimento dell'incendio ed evitando così più gravi conseguenze.

Iselle Silvano, vice brigadiere di pubblica sicurezza e De Pieri Livio, guardia scelta di pubblica sicurezza, il 28 settembre 1974 in Arsiè (Belluno). — Notata un'autovettura in fiamme, oltre il ciglio della strada, coraggiosamente interveniva e, infranti con pronta decisione i vetri laterali del mezzo, riusciva a trarre in salvo, coadiuvato da un commilitone, il conducente ormai privo di sensi.

Fortunato Antonio, appuntato dei carabinieri, il 16 ottobre 1974 in Reitano (Messina). — Penetrato coraggiosamente in un appartamento in fiamme, portava all'esterno una bombola di gas già surriscaldata, scongiurando così più gravi conseguenze.

**(5846)**

**Autorizzazione al comune di Pozzonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1975, il comune di *Pozzonovo (Padova)* viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.786.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2872/M)**

**Autorizzazione al comune di Torre de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1975, il comune di Torre de' Picenardi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2873/M)

**Autorizzazione al comune di Edolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1975, il comune di Edolo (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.707.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2874/M)

**Autorizzazione al comune di Minerbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1975, il comune di Minerbio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.408.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2875/M)

**Autorizzazione al comune di Mattinata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1975, il comune di Mattinata (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.225.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2876/M)

**Autorizzazione al comune di Gagliano Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1975, il comune di Gagliano Aterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2877/M)

**Autorizzazione al comune di Cagnano Amiterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1975, il comune di Cagnano Amiterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2878/M)

**Autorizzazione al comune di Santarcangelo di Romagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.**

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Santarcangelo di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 53.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2862/M)

**Autorizzazione al comune di Vignola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Vignola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 67.362.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2863/M)

**Autorizzazione al comune di Umbertide ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Umbertide (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 38.112.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2864/M)

**Autorizzazione al comune di Bagnara Calabra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2865/M)

**Autorizzazione al comune di Bastia Umbra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Bastia Umbra (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2866/M)

**Autorizzazione al comune di Forte dei Marmi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Forte dei Marmi (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.906.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2867/M)

**Autorizzazione al comune di Guastalla ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Guastalla (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 37.867.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2868/M)

**Autorizzazione al comune di Gioia Tauro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2869/M)

**Autorizzazione al comune di Luzzi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Luzzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2870/M)**

**Autorizzazione al comune di Alfonsine ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Alfonsine (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 46.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2871/M)**

**Autorizzazione alla provincia di Milano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1975, la provincia di Milano viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.922.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2879/M)**

**Autorizzazione alla provincia di Pavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1975, la provincia di Pavia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.317.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2880/M)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

**Corso dei cambi del 28 luglio 1975 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 659,25 | 659,25 | 659 — | 659,25 | 658,90 | 659,20 | 659,30 | 659,25 | 659,25 | 659,25 |
| Dollaro canadese | 638,60 | 638,60 | 638,70 | 638,60 | 638,27 | 638,60 | 638,50 | 638,60 | 638,60 | 638,60 |
| Franco svizzero | 247,30 | 247,30 | 247 — | 247,30 | 247,05 | 247,30 | 247,35 | 247,30 | 247,30 | 247,30 |
| Corona danese | 112,95 | 112,95 | 113 — | 112,95 | 112,85 | 112,90 | 113 — | 112,95 | 112,95 | 112,95 |
| Corona norvegese | 123,66 | 123,66 | 123,80 | 123,66 | 123,52 | 123,65 | 123,75 | 123,66 | 123,66 | 123,66 |
| Corona svedese | 155,98 | 155,98 | 156 — | 155,98 | 155,87 | 155,95 | 156,10 | 155,98 | 155,98 | 155,98 |
| Fiorino olandese | 251,80 | 251,80 | 252 — | 251,80 | 251,66 | 251,80 | 251,85 | 251,80 | 251,80 | 251,80 |
| Franco belga | 17,502 | 17,502 | 17,50 | 17,502 | 17,50 | 17,50 | 17,495 | 17,502 | 17,502 | 17,50 |
| Franco francese | 152,40 | 152,40 | 152,70 | 152,40 | 152,27 | 152,40 | 152,46 | 152,40 | 152,40 | 152,40 |
| Lira sterlina | 1436,30 | 1436,30 | 1433,50 | 1436,30 | 1434,82 | 1436,40 | 1436,20 | 1436,30 | 1436,30 | 1436,30 |
| Marco germanico | 260,52 | 260,52 | 260,75 | 260,52 | 260,31 | 260,50 | 260,45 | 260,52 | 260,52 | 260,52 |
| Scellino austriaco | 36,9475 | 36,9475 | 36,92 | 36,9475 | 36,91 | 36,95 | 36,96 | 36,9475 | 36,9475 | 36,94 |
| Escudo portoghese | 25,33 | 25,33 | 25,35 | 25,33 | 25,34 | 25,30 | 25,38 | 25,33 | 25,33 | 25,33 |
| Peseta spagnola | 11,384 | 11,384 | 11,38 | 11,384 | 11,35 | 11,38 | 11,365 | 11,384 | 11,384 | 11,36 |
| Yen giapponese | 2,217 | 2,217 | 2,22 | 2,217 | 2,236 | 2,21 | 2,2170 | 2,217 | 2,217 | 2,21 |

**Media dei titoli del 28 luglio 1975**

| Titolo | Quotazione |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 96,600 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,825 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 88,375 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 96,575 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 91,875 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 91,175 |
| » 5 % (Beni esteri) | 90,200 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 82,050 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 81,525 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 80,400 |
| » 6 % » » 1970-85 | 82,625 |
| » 6 % » » 1971-86 | 81,525 |
| » 6 % » » 1972-87 | 81,150 |

| Titolo | Quotazione |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,35 |
| » » » 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss. | 99,575 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,325 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 89,475 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 88,200 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 85,825 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 82,625 |
| » poliennali 7 % 1978 | 94,725 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 28 luglio 1975**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 659,275 |
| Dollaro canadese | 638,55 |
| Franco svizzero | 247,325 |
| Corona danese | 112,975 |
| Corona norvegese | 123,705 |
| Corona svedese | 156,04 |
| Fiorino olandese | 251,825 |
| Franco belga | 17,498 |
| Franco francese | 152,43 |
| Lira sterlina | 1436,25 |
| Marco germanico | 260,485 |
| Scellino austriaco | 36,954 |
| Escudo portoghese | 25,355 |
| Peseta spagnola | 11,364 |
| Yen giapponese | 2,217 |

*Avviso di rettifica.* — Nei cambi medi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 luglio 1975, relativi al giorno 24 luglio 1975, deve essere apportata la seguente rettifica: Marco germanico da Lit. *250,535* a Lit. *260,535*.

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL TESORO

**Concorso, per titoli, a cinquantadue posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1971, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 147, concernente la determinazione delle nuove piante organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, l'Amministrazione centrale del tesoro viene autorizzata a bandire, per l'anno 1974, il presente concorso per l'accesso alla carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a cinquantadue posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato a coloro i quali comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

*B*) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, del presente decreto.

*C*) Buona condotta.

*D*) Idoneità fisica all'impiego.

*E*) Godimento dei diritti politici.

*F*) Aver conseguito la licenza elementare (V classe).

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento la esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare:

*a*) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

*b*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*c*) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*d*) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

*e*) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

*f*) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) certificato, rilasciato, in carta da bollo, dalla competente autorità scolastica, attestante il conseguimento della licenza elementare (V classe);

2) tutti i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito che intendano far valere, ai fini della formazione della graduatoria, ivi compresi quelli attestanti servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici o privati.

Art. 4.

I concorrenti dichiarati idonei dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra dei Ministero del tesoro;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova, per causa di guerra, non rimaritata: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro, che sono equiparate alle vedove di guerra, produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova non rimaritata od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova non rimaritata od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale n. 1-04-Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'aereonautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente alle circolari n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

*b*) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*c*) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dell'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente delle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

20) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento previsto dalle disposizioni vigenti comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

### Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a prestare continuativamente ed incondizionatamente servizio quale impiegato del ruolo della carriera ausiliaria della Amministrazione centrale del tesoro, e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa salvo che non sia stata presentata per i fini indicati nell'art. 4. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati, perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato, in carta da bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano ancora stati sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, in carta da bollo.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre il documento di cui al n. 5) del presente articolo e la copia integrale dello stato di sevizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dai precedenti articoli.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che, nella suddetta valutazione dei titoli, avranno ottenuto un punteggio non inferiore ai sei decimi.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base al punteggio complessivo ottenuto, da ciascun candidato, nella valutazione dei titoli e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1597, n. 3.

Art. 11.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1975

p. *Il Ministro*: Abis

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *giugno* 1975
*Registro n.* 17 *Tesoro, foglio n.* 137

---

Allegato 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

*Alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro* - Via XX Settembre - Roma

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . il (1) . . . . residente in . . . via . . . . . . . . n. . . . codice postale n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a cinquantadue posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

A tal fine dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . . . ;

di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati alla lettera *d*) dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del certificato di licenza elementare (V elementare) conseguito presso . . . . . in data . . . . .,

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (4) . . . . . . .;

di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (*oppure: di prestare servizio alle dipendenze della* amministrazione dello Stato, presso . . . . in qualità di . . . . . . . dal . . . (5).

Allega i sottoindicati documenti attestanti il titolo di studio e gli altri titoli che intende far valere ai fini della sua classifica nella graduatoria di merito: . . . . . . . . . .

. . ., addì . . .

Firma . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni: . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . (6).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare il relativo titolo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui alla lettera *d*) del citato art. 3 del bando di concorso, precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di avere prestato servizio militare ovvero di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile indicandone i motivi.

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

**(6185)**

---

## OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

### Concorso ad un posto di assistente della sezione malattie infettive adulti

L'ospedale generale provinciale degli infermi di Biella ha indetto publico concorso, per titoli ed esami, per un posto di assistente della sezione malattie infettive adulti.

Il termine per la presentazione delle domande scade entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ospedale degli infermi di Biella (Vercelli).

**(6328)**

### Concorso a tre posti di assistente del servizio di pronto soccorso ed accettazione

L'ospedale generale provinciale degli infermi di Biella ha indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per tre posti di assistente del servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Il termine per la presentazione delle domande scade entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ospedale degli infermi di Biella (Vercelli).

**(6329)**

## OSPEDALE « L. P. DELFINO » DI COLLEFERRO

### Concorso ad un posto di primario chirurgo per il servizio di pronto soccorso ed accettazione

In esecuzione alla deliberazione del consiglio di amministrazione 10 giugno 1975, n. 155, approvata dall'organo di controllo con verbale 30 giugno 1975, n. 932, è stato indetto il concorso pubblico per un posto di primario chirurgo per il servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Le domande dovranno pervenire alla direzione amministrativa dell'ente entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo e continuo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti richiesti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Colleferro (Roma).

**(6429)**

---

## OSPEDALE CIVICO « S. LAZZARO » DI ALBA

### Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente anestesista.

Al posto messo a concorso è riservato il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme regolamentari vigenti e future dell'ospedale « S. Lazzaro » di Alba.

Requisiti per l'ammissione e modalità di svolgimento del concorso pubblico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Scadenza entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per maggiori chiarimenti e copie del bando rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente, in Alba (Cuneo).

**(6470)**

---

## ENTE OSPEDALIERO « SS. SALVATORE » DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

### Concorso ad un posto di aiuto radiologo

In esecuzione di apposito provvedimento deliberativo è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per il suddetto concorso il termine di scadenza per la presentazione delle domande e dei documenti è fissato entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Copia del bando ed eventuali chiarimenti, possono essere richiesti all'amministrazione dell'ospedale « SS. Salvatore » di San Giovanni in Persiceto (Bologna), corso Italia n. 58.

**(6331)**

### Concorso ad un posto di assistente chirurgo

In esecuzione di apposito provvedimento deliberativo è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per il suddetto concorso il termine di scadenza per la presentazione delle domande e dei documenti è fissato entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Copia del bando ed eventuali chiarimenti, possono essere richiesti all'amministrazione dell'ospedale « SS. Salvatore » di San Giovanni in Persiceto (Bologna), corso Italia n. 58.

**(6332)**

# REGIONI

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. 16.

**Norme sui referendum previsti dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I*

REFERENDUM ABROGATIVO PREVISTO DALL'ART. 30 DELLO STATUTO SPECIALE PER LA VALLE D'AOSTA

### Art. 1.

Il presidente della giunta regionale deve indire il *referendum* previsto dall'art. 30 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, deliberato dalla giunta regionale per promuovere l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale nei modi e nei termini di cui all'art. 11.

Dell'iniziativa è dato annuncio, entro cinque giorni dalla deliberazione di cui al comma precedente, nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione, preceduta dalla formula « Volete che sia abrogata... », della legge che si intende sottoporre a *referendum* abrogativo e del numero del Bollettino ufficiale nel quale la legge stessa è stata pubblicata.

Quando si richiede *referendum* per abrogazione parziale, deve essere indicato il numero dell'articolo o degli articoli oppure del comma o dei commi di cui si propone l'abrogazione.

Qualora l'abrogazione riguardi soltanto uno o più commi di uno o più articoli, dovrà essere aggiunta anche la trascrizione integrale del testo delle disposizioni delle quali si propone l'abrogazione.

### Art. 2.

La richiesta di *referendum* popolare di cui all'art. 1 della presente legge, da parte di almeno dodici consiglieri regionali, con l'indicazione della legge regionale o degli articoli di essa, di cui si promuove l'abrogazione, è presentata alla presidenza del consiglio regionale, che la comunica entro quindici giorni al consiglio in seduta pubblica, nel corso della quale deve essere accertata la legalità della richiesta. Effettuato tale accertamento con esito positivo, il presidente del consiglio trasmette la richiesta di *referendum*, entro cinque giorni dalla seduta, al presidente della giunta regionale, il quale indice il *referendum* nei modi e nei termini di cui all'art. 11.

Si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo precedente. I termini ivi menzionati decorrono dalla trasmissione della richiesta di cui al comma precedente.

### Art. 3.

Al fine di raccogliere le firme di almeno quattromila elettori, necessarie per il *referendum* popolare di cui all'art. 1 della presente legge, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a quattro devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Valle d'Aosta, alla cancelleria del tribunale di Aosta, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori medesimi, e ne dà immediata comunicazione al presidente della giunta regionale.

Si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1. I termini decorrono dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

### Art. 4.

Nel caso previsto dall'art. 3 della presente legge, devono essere usati, per la raccolta delle firme, fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere, all'inizio della prima facciata, la dichiarazione della richiesta di *referendum*, con le indicazioni prescritte dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 1.

Successivamente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati, a cura di uno o più promotori o di qualsiasi elettore, alla cancelleria del tribunale di Aosta. Il cancelliere del tribunale appone sui fogli il bollo della cancelleria, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla ricezione.

### Art. 5.

Non può essere presentata richiesta di *referendum* nell'anno anteriore alla scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi per le elezioni del consiglio. La disposizione vale anche per i casi previsti negli articoli 1 e 2.

### Art. 6.

Le firme apposte sui fogli vidimati a norma del secondo comma dell'art. 4 della presente legge devono essere autenticate da un notaio oppure dal sindaco o dal segretario del comune di residenza.

I richiedenti che non siano in grado, perchè menomati, anche temporaneamente, o analfabeti, di apporre la propria firma, possono ugualmente manifestare la loro volontà attraverso la dichiarazione di un pubblico ufficiale legittimato all'autenticazione delle firme.

### Art. 7.

I fogli contenenti le firme, o le dichiarazioni sostitutive di cui al secondo comma dell'articolo precedente, ed i certificati elettorali dei sottoscrittori, o dei richiedenti mediante le dette dichiarazioni sostitutive, devono essere depositati presso la cancelleria del tribunale di Aosta entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli anzidetti a norma dell'art. 4, secondo comma, della presente legge.

Tale deposito deve essere effettuato da almeno due dei promotori, i quali rendono al cancelliere del tribunale dichiarazione relativa al numero delle firme raccolte.

Il cancelliere rilascia ricevuta, nella quale deve essere indicato il numero delle firme raccolte.

Nei casi previsti dagli articoli 1 e 2, il deposito della richiesta di *referendum*, ai fini di cui al terzo comma dell'art. 9, è effettuato a cura del presidente della giunta regionale, a mezzo di persona all'uopo delegata, entro dieci giorni dalla deliberazione di cui all'art. 1 o dalla trasmissione della richiesta di cui all'art. 2.

Qualora non sia stato raggiunto il numero di quattromila richiedenti, la richiesta di *referendum* perde efficacia e non può essere rinnovata se non sia decorso almeno un anno dalla data entro la quale avrebbero dovuto essere depositati i fogli contenenti le firme. In tal caso, la cancelleria del tribunale, alla scadenza di detto termine, dà comunicazione al presidente della giunta regionale della mancata presentazione dei fogli anzidetti o del mancato raggiungimento del numero di quattromila firme. Di ciò è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.

### Art. 8.

Salvo il disposto dell'art. 5 della presente legge, tutte le richieste di *referendum* devono essere depositate presso la cancelleria del tribunale di Aosta in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.

Il presidente del tribunale di Aosta, entro cinque giorni dal deposito della richiesta, istituisce, nell'ambito del tribunale medesimo, un ufficio regionale per il *referendum* popolare.

### Art. 9.

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del 30 settembre, l'ufficio regionale per il *referendum* popolare, costituito presso il tribunale di Aosta a norma dell'art. 8 della presente legge, esamina tutte le richieste di *referendum* di iniziativa popolare depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, compresa la cognizione della ammissibilità.

Entro il 10 novembre l'ufficio regionale per il *referendum* popolare rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste di *referendum* di iniziativa popolare, assegnando ai presentatori un termine, per l'inoltro di controdeduzioni circa le irregolarità contestate.

Sempre entro il 10 novembre l'ufficio regionale per il *referendum* popolare propone, con ordinanza, la concentrazione delle richieste, comprese quelle di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che rivelano uniformità o analogia di materia, assegnando un termine per le eventuali opposizioni alla proposta.

Le ordinanze di cui ai due commi precedenti devono essere notificate, entro cinque giorni, ai presentatori, a mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 10.

La scadenza del termine fissato nell'ordinanza non può essere successiva al 30 novembre, sia nel caso del secondo comma che nel caso del terzo comma dell'articolo precedente.

Sia le controdeduzioni che le opposizioni devono essere presentate per iscritto all'ufficio regionale per il *referendum* popolare.

Successivamente alla scadenza del termine fissato nella ordinanza ed entro il 31 dicembre, l'ufficio regionale per il *referendum* popolare decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità di tutte le richieste depositate, provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano uniformità o analogia di materia e mantenendo distinte le altre che non presentano tali caratteri. L'ordinanza definitiva deve essere comunicata e notificata nei modi e nei termini di cui all'art. 9, ultimo comma, della presente legge e trasmessa, negli stessi termini, al presidente della giunta regionale.

Art. 11.

Il presidente della giunta regionale, entro dieci giorni dalla ricezione dell'ordinanza definitiva di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente e, in ogni caso, nel periodo compreso fra il 1° e il 16 gennaio, indice, con decreto, il *referendum*, fissando la convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 30 giugno.

Il decreto deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla data della sua emanazione.

In caso di più *referendum*, saranno emanati tanti decreti quanti sono i *referendum* richiesti; i decreti rispetteranno l'ordine cronologico della presentazione delle singole richieste.

Art. 12.

Nel caso di anticipato scioglimento del consiglio, il *referendum* già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto del Presidente della Repubblica di cui al terzo comma dell'art. 48 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

I termini del procedimento per il *referendum* riprendono a decorrere a datare dal centottantesimo giorno successivo alla data delle elezioni.

Non può effettuarsi *referendum* nella stessa data di svolgimento di elezioni per le Camere del Parlamento nazionale o di *referendum* disciplinati dalla legge dello Stato 25 maggio 1970, numero 352.

Art. 13.

Qualora siano stati richiesti, nei termini di cui al primo comma dell'art. 8 e non siano stati unificati, a norma del terzo comma dell'art. 10, due o tre *referendum* per l'abrogazione di leggi regionali diverse, essi si svolgono contemporaneamente.

Qualora i *referendum* richiesti siano più di tre, quelli che, in ordine cronologico, e, a parità di data, numerico, dei decreti di cui all'art. 11, risulteranno successivi al terzo, si svolgeranno in successive convocazioni a gruppi di tre.

Art. 14.

Le schede per il *referendum* sono di carta consistente e di tipo unico: sono fornite dalla presidenza della giunta regionale, con le caratteristiche analoghe a quelle indicate nell'art. 35 della legge dello Stato 25 maggio 1970, n. 352, e nelle tabelle *C* e *D* annesse a detta legge.

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di *referendum*, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di *referendum* sulle quali si vota nello stesso giorno.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita copiativa fornitagli dal personale dell'ufficio di sezione un segno sulla risposta al quesito, di cui al secondo comma, da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 15.

La votazione per il *referendum* si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la scelta dei luoghi di riunione e la durata della campagna elettorale sono disciplinati dalle medesime disposizioni concernenti l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto o del primo dei decreti di cui all'art. 11 e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

Art. 16.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonchè alle operazioni dell'ufficio regionale per il *referendum* popolare, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo o supplente di ognuno dei gruppi consiliari regionali e, in caso di *referendum* di iniziativa popolare, anche un rappresentante effettivo o supplente dei promotori del *referendum*.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del capo gruppo consiliare e, rispettivamente, dei promotori di cui all'art. 3.

Art. 17.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il *referendum* di tutti i comuni della Valle d'Aosta, l'ufficio regionale per il *referendum* popolare, di cui al secondo comma dell'art. 8, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e, se esso costituisce almeno la metà più uno dell'intero elettorato regionale, dà altresì atto dei risultati del *referendum*, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

L'ufficio regionale per il *referendum* popolare dichiara non valido il *referendum* se non vi ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta agli atti dell'ufficio, uno viene depositato presso la cancelleria del tribunale di Aosta ed uno viene trasmesso al presidente della giunta regionale.

Al verbale che resta agli atti dell'ufficio regionale per il *referendum* popolare vanno allegati i verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il *referendum* ed i documenti annessi.

I delegati o i promotori della richiesta di *referendum* hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale di Aosta.

Art. 18.

Il tribunale di Aosta, appena in possesso del verbale di cui al terzo comma dell'art. 17, procede, in pubblica adunanza, presieduta dal presidente del tribunale e costituita da tutti i componenti dell'ufficio regionale per il *referendum* popolare, con l'intervento del procuratore della Repubblica di Aosta e con la assistenza, per l'esecuzione materiale dei calcoli, di esperti designati dallo stesso presidente del tribunale, all'accertamento del numero dei votanti, della somma dei voti validi favorevoli e dei voti contrari e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Art. 19.

Il risultato del *referendum*, salvo quanto disposto dall'art. 17, secondo comma, è favorevole all'abrogazione se, considerando i voti validi, si è avuto un numero di voti affermativi, cioè favorevoli all'abrogazione, maggiore dei voti negativi, cioè contrari all'abrogazione. E' contrario all'abrogazione in ogni altro caso.

Art. 20.

Le funzioni di segretario dell'adunanza di cui all'art. 18 sono esercitate dal cancelliere capo del tribunale di Aosta, che redige il verbale delle operazioni in tre esemplari. Un esemplare è depositato presso la cancelleria del tribunale di Aosta, gli altri due sono trasmessi, rispettivamente, al presidente del consiglio regionale ed al presidente della giunta regionale.

Art. 21.

Il tribunale di Aosta, nell'adunanza di cui all'art. 18, decide, prima di procedere alle operazioni ivi previste, sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentate all'ufficio regionale per il *referendum* popolare.

Art. 22.

Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole all'abrogazione, il presidente della giunta regionale, entro cinque giorni dalla proclamazione del risultato, dichiara, con decreto, l'abrogazione della legge regionale o delle disposizioni di essa sottoposte a *referendum*.

Il decreto è pubblicato entro cinque giorni nel Bollettino ufficiale della Regione. Di esso si dà notizia al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della commissione di coordinamento, di cui all'art. 45 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, e si dà avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 23.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 24.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario all'abrogazione di una legge regionale o di alcune sue disposizioni, ne è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.

La legge o singole disposizioni di essa sottoposte a *referendum* e non abrogate non possono essere nuovamente sottoposte a *referendum* prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di effettuazione del precedente *referendum*.

Art. 25.

Se, prima della data dello svolgimento del *referendum*, la legge o le singole disposizioni di essa cui il *referendum* si riferisce siano state abrogate o siano state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, dispone che le relative operazioni non abbiano più corso ed invita l'ufficio regionale per il *referendum* popolare a prenderne atto.

*Titolo II*

REFERENDUM CONSULTIVO PREVISTO DALL'ART. 42 DELLO STATUTO SPECIALE PER LA VALLE D'AOSTA

Art. 26.

Agli effetti dell'art. 42 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, le popolazioni interessate si sentono interpellando con *referendum* gli elettori iscritti nelle liste dei comuni di cui si intende variare la circoscrizione o la denominazione.

Art. 27.

I quesiti da sottoporre a *referendum* per l'istituzione di nuovi comuni o per la modificazione delle circoscrizioni comunali o della denominazione di comuni devono essere espressi, rispettivamente, con le seguenti formule:

*a*) « Volete che il territorio della frazione (o delle frazioni)... sia separato dal comune (o dai comuni) di... per formare comune a se stante? »; oppure « Volete che i comuni di... siano fusi tra loro per costituire insieme un nuovo comune? »;

*b*) « Volete che il territorio della frazione (o delle frazioni)... sia separato dal comune di... per entrare a far parte integrante del comune di...? »;

*c*) « Volete che la denominazione del comune di... sia mutata in quella di...? ».

Le formule sono completate con le indicazioni del caso. Nel caso sub *a*) del comma precedente, deve essere inserita anche l'indicazione del nome del nuovo comune del quale si propone l'istituzione per separazione o per fusione.

Art. 28.

Il *referendum* consultivo è indetto, con decreto del presidente della giunta, su presentazione di un progetto di legge ad iniziativa della giunta regionale oppure di uno o più membri del consiglio regionale. Nel primo caso, il presidente della giunta ne informa il presidente del consiglio; nel secondo caso, il consigliere o i consiglieri che assumono l'iniziativa trasmettono la richiesta al presidente del consiglio, il quale la inoltra al presidente della giunta.

Nel caso in cui tremila elettori presentino una proposta di legge ai fini di cui all'art. 42 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, il presidente del consiglio regionale ne informa l'assemblea e ne dà immediata comunicazione al presidente della giunta, affinchè questi indica il *referendum*, ai sensi del comma precedente.

Nei casi sopra contemplati i termini previsti dal regolamento interno del consiglio regionale in ordine al procedimento legislativo sono sospesi fino alla proclamazione dei risultati del *referendum*.

Art. 29.

Accertato l'esito del *referendum* consultivo, il presidente della giunta regionale lo comunica al presidente del consiglio, che sottopone al consiglio stesso la proposta di legge relativa entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato del *referendum* stesso.

Art. 30.

Per quanto non previsto dal presente titolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo I.

*Titolo III*

INIZIATIVA DEL POPOLO VALDOSTANO NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI

Art. 31.

La proposta, da parte di almeno tremila elettori, di disegni di legge ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, deve essere presentata, corredata delle firme e dei certificati elettorali dei proponenti, al presidente del consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Per quanto riguarda l'autenticazione delle firme e le eventuali dichiarazioni sostitutive, si applica quanto previsto dall'art. 6 della presente legge.

Art. 32.

Il presidente del consiglio regionale trasmette ai consiglieri copia conforme dei disegni di legge di iniziativa popolare e li iscrive all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla data della loro presentazione, per la preliminare trattazione da parte del consiglio, che li sottoporrà, poi, all'esame della giunta e della commissione o delle commissioni consiliari competenti.

Art. 33.

Spetta al consiglio regionale provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti, al fine di accertare la regolarità della richiesta.

Per le proposte viziate da irregolarità sanabili nella presentazione della documentazione, il consiglio regionale può stabilire un termine di trenta giorni per la sanatoria, dandone notizia, tramite il proprio ufficio di presidenza, al presidente della giunta regionale, il quale è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai promotori della iniziativa popolare, perchè provvedano a sanare le irregolarità riscontrate dal consiglio.

Art. 34.

Il consiglio regionale deve prendere una decisione definitiva in merito ai disegni di legge di iniziativa popolare entro sei mesi dalla data di presentazione dei disegni di legge medesimi alla presidenza del consiglio.

La commissione consiliare competente per materia, previa autorizzazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, invita i quattro promotori di cui all'art. 3 della presente legge dell'iniziativa popolare ad illustrare, dinanzi alla commissione medesima, la proposta di legge presentata.

Art. 35.

Il disegno di legge di iniziativa popolare deve essere redatto in articoli.

Art. 36.

I fogli recanti le firme, analoghi a quelli indicati nell'art. 4 della presente legge, devono riprodurre il testo del disegno di legge ed essere vidimati secondo il disposto del citato art. 4.

Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta.

Art. 37.

Se il testo del disegno di legge supera le tre facciate di ogni foglio, esso va unito a quello contenente le firme, in modo che non possa essere distaccato, e da vidimarsi contemporaneamente a quello.

Art. 38.

Qualora, in caso di rinnovazione del consiglio regionale, sulla proposta di iniziativa popolare non sia stata adottata la decisione di cui all'art. 34 della presente legge, la proposta medesima si intende automaticamente sospesa.

Il presidente del nuovo consiglio regionale, indipendentemente dallo stadio di esame al quale la proposta sospesa era pervenuta nella precedente legislatura, deve non oltre sei mesi dalla data della prima convocazione del consiglio stesso, iniziare nuovamente l'iter del procedimento previsto dall'art. 32 della presente legge.

*Titolo IV*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme per la elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta e le altre disposizioni da esse richiamate.

Art. 40.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 51 e 52 della legge dello Stato 25 maggio 1970, n. 352, concernenti, rispettivamente, le disposizioni penali e la regolamentazione della propaganda in occasione dei *referendum* previsti dalla Costituzione della Repubblica.

Art. 41.

Le spese per lo svolgimento dei *referendum* di cui ai titoli I e II della presente legge sono a carico della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 maggio 1975

ANDRIONE

## LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. 17.

**Integrazione delle norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale addetto al laboratorio regionale di igiene e profilassi.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *giugno* 1975).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel ruolo organico del personale del laboratorio di igiene e profilassi, di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 24, è istituito il posto di tecnico analista, per il quale è previsto lo sviluppo della carriera economica a ruolo aperto risultante dalla tabella annessa alla presente legge quale allegato *A*.

Art. 2.

Per la nomina al posto di tecnico analista è richiesto il possesso del diploma di perito chimico.

Art. 3.

Nella tabella n. 3 dell'allegato *A* alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 24, è soppresso il posto di preparatore chimico (gruppo regionale *C*/1).

Art. 4.

In sede di prima applicazione della presente legge il titolare del posto di preparatore chimico presso la sezione chimica del laboratorio regionale di igiene e profilassi è inquadrato nel posto di tecnico analista.

L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale determinerà il trattamento economico spettante all'interessato, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 maggio 1975

ANDRIONE

ALLEGATO *A*

TABELLA DI SVILUPPO DELLA CARRIERA ECONOMICA A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL LABORATORIO REGIONALE DI IGIENE E PROFILASSI

| Gruppo regionale | Qualifica | Numero dei posti | Sviluppo del ruolo aperto | |
|---|---|---|---|---|
| | | | stipendi annui lordi (lire) | numero anni |
| *B* | tecnico analista . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 3.800.000 | dopo 20 anni |
| | | | 3.330.000 | dopo 16 anni |
| | | | 2.830.000 | dopo 12 anni |
| | | | 2.450.000 | dopo 8 anni |
| | | | 2.120.000 | dopo 4 anni |
| | | | 1.830.000 | iniziale |

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. 18.

**Modificazione al trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della casa da gioco di Saint-Vincent.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, le tabelle *A*, *B*, *C*, annesse alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 23, sono abrogate e sostituite dalle nuove tabelle *A*, *B*, *C*, allegate alla presente legge.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1975, l'indennità di disagiato servizio (lavoro disagiato, notturno e festivo) di cui all'art. 14 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335, in data 24 novembre 1967, è aumentata a L. 1.200.000 annue lorde.

Art. 3.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1975, l'indennità annua di disagiato servizio (lavoro disagiato, notturno e festivo) nonché la indennità giornaliera spettante per ogni eventuale giornata di servizio straordinario in giorni non festivi, nè prefestivi, di cui allo art. 15 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335, in data 24 novembre 1967, sono aumentate rispettivamente a L. 470.000 lorde e a L. 11.500 lorde.

Art. 4.

Al personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della casa da gioco di Saint-Vincent, al quale si applicano gli articoli precedenti, in servizio nell'anno 1974, è concesso un assegno forfettario *una tantum* nella misura di L. 350.000 lorde.

L'assegno di cui al presente articolo è ridotto in proporzione alla minore durata del servizio, nel caso di assunzione o di cessazione intervenuta nel corso dell'anno.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1975, previsto in annue L. 33.000.000, graverà sul cap. 71 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975 e, per L. 25.000.000, sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Per il finanziamento e la copertura della spesa di L. 33.000.000 sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975:

A) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . L. 33.000.000

B) *Variazioni in aumento*:

Cap. 71. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di controllo della casa da gioco di Saint-Vincent . . . . . . . L. 33.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Roma, addì 7 maggio 1975

ANDRIONE

TABELLA *A*

TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ANNUO LORDO DI INCARICO DEL COMMISSARIO REGIONALE E DEL VICE COMMISSARIO REGIONALE

| Qualifiche di incarico | Numero dei posti | Importo annuo lordo | | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| | | Indennità di incarico | Interessenza sui proventi | |
| Commissario . . . . . | 1 | 2.830.000 | variabile | Oltre all'indennità di incarico e alla interessenza sui proventi dei giochi, spettano gli altri assegni e indennità previsti dall'art. 13 delle norme regolamentari, ad eccezione dell'indennità prevista al capoverso *d*) dell'art. 14, che è soppressa a decorrere dal 1° luglio 1970.<br>L'importo annuo dell'interessenza sui proventi netti regionali della casa da gioco è variabile in relazione all'ammontare annuo dei proventi stessi e alle misure delle quote di interessenza. |
| Vice commissario . . . . | 1 | | | |

TABELLA *B*

STIPENDI ANNUI LORDI DEI CAPI CONTROLLORI

| Qualifica carriera - gruppo | Numero dei posti | Stipendi annui | Importi lordi | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| Capo controllore (carriera di concetto - gruppo *B*) | 2 | iniziale | 2.830.000 | Alla attribuzione degli stipendi annui si provvede ai sensi delle norme regolamentari in vigore.<br>Gli stipendi annui tabellari sono soggetti ad aumenti periodici biennali del 4%.<br>Oltre allo stipendio, spettano gli altri assegni ed indennità previsti dall'art. 14 delle norme regolamentari, ad eccezione dell'indennità di cui al capoverso *d*) dell'articolo stesso, che è soppressa con decorrenza dal 1° luglio 1970. |
| | | dopo 4 anni | 3.330.000 | |
| | | dopo 8 anni | 3.800.000 | |

TABELLA C

STIPENDI ANNUI LORDI DEI CONTROLLORI IN SERVIZIO CONTINUATIVO

| Qualifica carriera - gruppo | Numero dei posti | Stipendi annui | Importi lordi | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| Controllore (carriera di concetto - gruppo *B*) | 16 | iniziale | 1.830.000 | Alla attribuzione degli stipendi annui si provvede ai sensi delle norme regolamentari in vigore. Gli stipendi annui tabellari sono soggetti ad aumenti periodici biennali del 4%. |
| | | dopo 4 anni | 2.120.000 | Oltre allo stipendio, spettano gli altri assegni ed indennità previsti dall'art. 14 delle norme regolamentari, ad eccezione dell'indennità di cui al capoverso *d)* dell'articolo stesso, che è soppressa con decorrenza dal 1° luglio 1970. |
| | | dopo 8 anni | 2.450.000 | |
| | | dopo 12 anni | 2.830.000 | |
| | | dopo 16 anni | 3.330.000 | |

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. **19**.

**Trattamento economico di missione del personale dell'amministrazione regionale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trattamento economico di missione per il personale dell'amministrazione regionale è regolato dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1975, al personale della Regione comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio, spetta l'indennità di trasferta nella misura di L. 12.000 per ogni 24 ore di assenza dalla sede.

Per le ore residuali o per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di L. 500 per ogni ora di missione.

Le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate; le altre sono arrotondate ad ora intera.

Per le missioni effettuate fuori del territorio della Regione, in comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti, l'indennità di cui al presente articolo è aumentata del 30 per cento.

Le missioni sono preventivamente disposte:

dal dirigente del servizio, oppure dall'amministratore competente qualora si tratti del dirigente stesso, se si svolgono nell'ambito della Regione;

dall'amministratore competente su proposta del dirigente, se si svolgono nel restante territorio della Repubblica o all'estero in località distanti non più di cinquecento chilometri;

dalla giunta regionale negli altri casi.

In luogo del trattamento di missione, l'amministrazione può autorizzare il rimborso delle spese effettivamente sostenute, se giustificate.

Per le missioni da svolgere in località distanti meno di venticinque chilometri, l'indennità di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo è ridotta di un terzo.

Nel caso di dipendenti che effettuino più di dodici missioni al mese, le indennità di trasferta sono ridotte di un terzo dopo la dodicesima.

L'indennità di trasferta non è dovuta quando la missione:

*a)* sia compiuta nella località di abituale dimora;

*b)* sia compiuta in località distante meno di dodici chilometri dalla sede di servizio;

*c)* si protragga, senza giustificato motivo, oltre le effettive esigenze di servizio;

*d)* sia di durata inferiore alle tre ore.

Art. 3.

Al dipendente in missione può essere consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un rimborso di lire sessantasei al chilometro.

L'uso del proprio mezzo di trasporto è autorizzato, di volta in volta, dall'assessore competente e dal dirigente del servizio.

Il rimborso di cui al primo comma spetta per le missioni compiute successivamente al 30 giugno 1974.

Art. 4.

Al personale che, per esigenze di servizio, abbia frequente necessità di recarsi in località poste fuori dalla ordinaria sede di servizio, in luogo della indennità di cui al secondo comma dell'art. 2 e del rimborso di cui all'art. 3, può essere corrisposta una indennità od un rimborso in misura forfettaria, da stabilire dalla giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate presso la Regione.

Al personale addetto alla guida di automezzi, nel caso di pernottamento fuori dalla sede di servizio, oltre a quanto prescritto dal comma precedente, è dovuto il rimborso della spesa effettivamente sostenuta, su presentazione di idonea documentazione.

L'indennità ed il rimborso forfettari di cui al presente articolo sono ridotti in proporzione alla durata delle assenze dal servizio dell'interessato e sono revocati allorchè venga a cessare la necessità che ne ha determinato la concessione.

Art. 5.

Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati su mezzi di trasporto pubblico.

In aggiunta al rimborso di cui al comma precedente, è dovuta una indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto; tale indennità è ridotta al 5% del costo del biglietto stesso, se il viaggio è compiuto in aereo.

Per i percorsi effettuati a piedi, in zone prive di strada, spetta l'indennità di L. 80 al chilometro.

Art. 6.

I rimborsi e le indennità di cui agli articoli 3 e 5 competono per tutti i servizi resi fuori dalla ordinaria sede di servizio, anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta.

Art. 7.

Le indennità ed i rimborsi di cui agli articoli 2, 3 e 5, sono liquidati dalla giunta regionale su presentazione di apposita tabella, firmata dal dipendente, convalidata dal dirigente del servizio vistata dall'amministratore competente e completa della relativa documentazione.

Art. 8.

L'impiegato il quale, al fine di ritrarne un indebito vantaggio, sottoscrive dichiarazioni in tutto o in parte non veritiere intorno alle missioni eseguite, risponde ad ogni effetto, anche disciplinare, delle dichiarazioni rese, ferma restando la responsabilità della vigilanza spettante al dirigente del servizio.

Art. 9.

La giunta regionale determina, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate presso la Regione, a seconda delle necessità, le modalità di applicazione degli articoli precedenti.

Art. 10.

L'art. 186 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, è abrogato e sostituito dal presente:

« Apposita legge regionale disciplina il rimborso delle spese al personale comandato in missione ».

Art. 11.

L'art. 187 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le spese di missioni eseguite dal personale nell'interesse di privati o di altri enti sono liquidate dalla giunta regionale e poste a carico degli interessati ».

Art. 12.

Le spese derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, previste in annue L. 60.000.000, saranno imputate sui capitoli di spesa sottoelencati, annualmente iscritti nei bilanci di previsione per l'anno finanziario 1975 e per gli anni successivi.

Per il finanziamento e la copertura della spesa di L. 60.000.000, sono apportate *le seguenti variazioni alla parte spesa del bilancio* di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975:

A) *Variazioni in diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - allegato *E*) . | L. | 60.000.000 |

B) *Variazioni in aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 10. — Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto agli uffici della presidenza del consiglio . . . . | L. | 250.000 |
| Cap. 57. — Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto agli uffici centrali . . . . | » | 2.800.000 |
| Cap. 58. — Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto al servizio automezzi . . . . . . . | » | 10.000.000 |
| Cap. 75. — Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto agli uffici distaccati di Roma . . . . | » | 600.000 |
| Cap. 296. — Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni compiute dal personale dei servizi dell'agricoltura e zootecnici . | » | 2.500.000 |
| Cap. 305. — Indennità e rimborso spese di tradal personale dei servizi forestali . sferta e di trasferimento per missioni compiute | » | 4.000.000 |
| Cap. 464. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dello assessorato industria e commercio . . . . | » | 500.000 |
| Cap. 498. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dello assessorato dei lavori pubblici . . . . | » | 26.000.000 |
| Cap. 583. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dello assessorato alla pubblica istruzione . . . | » | 600.000 |
| Cap. 680. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dello assessorato alla sanità ed assistenza sociale . . | » | 5.000.000 |
| Cap. 685. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni del personale di assistenza all'infanzia . . . . . . . . . . | » | 250.000 |
| Cap. 698. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale del laboratorio regionale di igiene e profilassi . | » | 1.500.000 |
| Cap. 779. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale addetto ai servizi antichità, monumenti e belle arti | » | 4.000.000 |
| Cap. 795. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale addetto ai servizi del turismo . . . . . . | » | 2.000.000 |

Art. 13.

Le spese derivanti a carico della Regione per il pagamento delle somme dovute, in applicazione dell'art. 3 della presente legge, per il periodo dal 1° luglio 1974 al 31 dicembre 1974, previste in complessive L. 20.000.000, saranno finanziate con imputazione al cap. 59 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1975, il cui stanziamento viene aumentato di L. 20.000.000 previa diminuzione di L. 20.000.000 dello stanziamento del cap. 206 « Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - allegato *E*) » della parte spesa del bilancio.

Art. 14.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

*a*) le norme della legge regionale 14 novembre 1961, n. 9;

*b*) le norme della legge regionale 30 agosto 1970, n. 19, e le relative tabelle allegato ***A*** e allegato ***B***.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 maggio 1975

ANDRIONE

---

## LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. 20.
## Modificazione alla legge regionale 7 marzo 1973, n. 11: « Norme per il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 11, le parole « sentite le amministrazioni comunali interessate » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti i comuni e le comunità montane interessati ».

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 2 della legge 7 marzo 1973, n. 11, è aggiunto il seguente periodo: « Gli impianti di incenerimento sono costruiti su aree di proprietà regionale ».

Art. 3.

All'art. 2 della legge 7 marzo 1973, n. 11, è aggiunto il seguente comma: « Su richiesta dell'aggiudicatario, la Regione anticipa le spese di costruzione degli impianti di cui al comma precedente, da erogarsi sulla base dei primi stati di avanzamento, fino allo importo di L. 500.000.000, facendo carico allo stesso aggiudicatario il rimborso delle anticipazioni in rate uguali nei primi 10 anni di gestione, al tasso annuo del 7,50 per cento ».

Art. 4.

All'art. 3 della legge 7 marzo 1973, n. 11, è aggiunto il seguente comma: « Quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei comuni, i servizi di cui sopra sono assunti dalla comunità montana cui gli stessi comuni appartengono: nel caso di dissenso, le quote di riparto delle relative spese sono stabilite dalla giunta regionale ».

Art. 5.

Nell'art. 4 della legge 7 marzo 1973, n. 11, sono abrogate le parole « che dovrà essere approvato entro quindici giorni dalla promulgazione della presente legge ».

Art. 6.

La spesa di annue L. 200.000.000, di cui all'art. 5 della legge 9 marzo 1973, n. 11, sarà iscritta nei corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione della Regione fino all'anno 1995.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 maggio 1975

ANDRIONE

---

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1975, n. 21.
**Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 6 giugno* 1975)

(*Omissis*).

---

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1975, n. 22.
**Modificazioni alle leggi regionali 12 novembre 1959, n. 5, 14 maggio 1964, n. 3; 30 agosto 1967, n. 26; 22 gennaio 1970, n. 6 e 31 agosto 1972, n. 33, recanti norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, dei decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 e 30 giugno 1965, n. 1124, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 6 giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo della rendita dovuta, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1959, n. 5, modificata con leggi regionali 14 maggio 1964, n. 3, 30 agosto 1967, n. 26, 22 gennaio 1970, n. 6 e 31 agosto 1972, n. 33, ai malati riconosciuti affetti da silicosi ed asbestosi in sede di primo accertamento e in sede di successiva revisione è calcolato, a decorrere dal 1° luglio 1974, in base alla retribuzione massimale rivalutata a L. 2.503.800 annue.

Art. 2.

La maggiore spesa annua di lire dieci milioni derivante dalla applicazione dalla presente legge, graverà sul cap. 744 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 previo prelievo di pari somma dal cap. 206 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

*Variazioni in aumento*:

Cap. 744. — Spese per l'assistenza (rendite assegni e concorso in spese) agli invalidi colpiti da silicosi ed asbestosi, sprovvisti di assistenza di invalidità . . . . . . . . . . . . . L. 10.000.000

*Variazioni in diminuzione*:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - allegato *E*) . . . . L. 10.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 maggio 1975

ANDRIONE

**(5173)**

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1975, n. 34.
**Ordinamento degli uffici regionali.**

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 28 maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I*

ORGANIZZAZIONE OPERATIVA REGIONALE

Art. 1.
*Articolazione dell'organizzazione operativa regionale*

L'organizzazione operativa della Regione, informata ai principi sanciti dagli articoli 97 e 118 della Costituzione, 13, 16 e 78 delo statuto, si articola in uffici, che esplicano i compiti connessi al funzionamento del consiglio regionale, della presidenza della giunta regionale, della giunta regionale e del comitato di controllo, e in dipartimenti, a loro volta articolati in uffici, che curano l'attività della giunta per il conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale.

Il presidente della giunta regionale, la giunta regionale, lo ufficio di presidenza del consiglio e il comitato di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze e del personale assegnato, strutturano i rispettivi uffici in settori e servizi e definiscono il relativo organico, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

*Titolo II*

UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 2.

Per l'espletamento dei compiti istituzionali del consiglio regionale sono istituiti i seguenti uffici, dipendenti funzionalmente dall'ufficio di presidenza del consiglio:

a) *ufficio di segreteria dell'ufficio di presidenza e del Consiglio*:

assiste l'ufficio di presidenza nell'esercizio delle funzioni di sua competenza compresi gli adempimenti relativi alla gestione del bilancio interno del consiglio, della ragioneria e dell'economato; redige i processi verbali, provvede alla redazione, classificazione e conservazione degli atti del consiglio;

b) *ufficio della I commissione consiliare permanente «Affari istituzionali»*;

c) *ufficio della II commissione consiliare permanente «Affari economici»*;

d) *ufficio della III commissione consiliare permanente «Affari sociali»*:

ciascun ufficio assiste la commissione consiliare permanente nell'attività preparatoria, istruttoria e conclusiva sulle materie di competenza e nelle altre attività previste dall'art. 44 dello statuto; redige i resoconti sommari delle sedute della commissione e degli incontri consultivi, collabora alle pubblicazioni del consiglio regionale;

e) *ufficio legislativo*:

presta assistenza tecnica in materia giuridica al consiglio, alle commissioni consiliari, all'ufficio di presidenza, ai singoli consiglieri e agli altri soggetti titolari dell'iniziativa di legge, regolamenti ed atti amministrativi; cura i rapporti con i consulenti esterni in materia giuridica;

f) *ufficio documentazione, informazione e partecipazione*: provvede alla acquisizione, alla conservazione, alla classificazione ed alla diffusione di ogni tipo di informazione di interesse regionale; alle ricerche bibliografiche e documentali; cura i rapporti di documentazione con gli uffici del Parlamento, delle Regioni, degli enti locali, con i partiti politici, i sindacati, i centri di ricerca e le altre formazioni sociali; il servizio di biblioteca, il servizio emerografico; gli adempimenti diretti a garantire l'esercizio del diritto di partecipazione dei cittadini alle funzioni regionali; il servizio incontri e convegni, il servizio audiovisivi; la redazione e la diffusione delle pubblicazioni e dei periodici di informazione del consiglio regionale; le relazioni con gli organi di stampa e con i centri di comunicazione di massa.

### *Titolo III*

### UFFICI DI PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

#### Art. 3.

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali della presidenza della giunta sono istituiti i seguenti uffici:

a) *ufficio di segreteria della presidenza*:

cura gli adempimenti connessi alla promulgazione delle leggi e dei regolamenti, alla emanazione dei decreti e alla sottoscrizione degli atti della Regione; i rapporti funzionali con gli assessori, con il consiglio regionale, nonchè con il Parlamento, il Governo, le altre regioni, gli enti, le istituzioni nazionali ed estere; la conservazione e classificazione degli atti e documenti della presidenza della giunta; la direzione, redazione, pubblicazione e diffusione del Bollettino ufficiale della Regione e la raccolta sistematica dei testi giuridici e normativi;

b) *ufficio stampa, pubbliche relazioni e comunicazioni di massa*:

cura le informazioni sull'attività della presidenza e della giunta regionale, fornendo notizie e materiale fotografico alla stampa quotidiana e periodica, italiana ed estera, alle agenzie di stampa, alla RAI-TV ed ai canali di informazione diretti alla opinione pubblica; i rapporti con gli uffici stampa delle altre regioni, dell'amministrazione statale, di enti pubblici e privati; i servizi di traduzione; le iniziative di pubbliche relazioni ed il cerimoniale; la rassegna stampa quotidiana e periodica e quella delle agenzie a diffusione nazionale; l'assistenza al presidente della giunta e agli assessori durante le manifestazioni, incontri, consultazioni e conferenze; la redazione dei periodici di informazione della giunta regionale; i rapporti con gli organi di informazione e centri di formazione culturale allo scopo di concorrere ad iniziative promozionali di carattere regionale.

Cura inoltre la promozione e lo sviluppo di strumenti di comunicazione di massa a livello regionale, in collegamento con il dipartimento per i servizi sociali; la progettazione e l'allestimento delle pubblicazioni periodiche di informazione e delle iniziative editoriali della giunta nonchè i servizi di tipografia interna.

### *Titolo IV*

### UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE

#### Art. 4.

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali della giunta regionale sono istituiti i seguenti uffici:

a) *ufficio affari della giunta*:

cura tutti gli adempimenti connessi alle sedute della giunta regionale; la verifica della corrispondenza del contenuto delle deliberazioni predisposte dagli uffici e dipartimenti con le determinazioni adottate dalla giunta, nonchè la loro conservazione e classificazione; i rapporti funzionali con gli organi statali e regionali di controllo; gli adempimenti istruttori in ordine alle funzioni trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1; la protocollazione, conservazione e spedizione di atti e documenti degli uffici della giunta regionale; il coordinamento dei servizi archivistici; i servizi dei commessi, degli inservienti e dei centralinisti telefonici;

b) *ufficio affari giuridici*:

cura, in collegamento con i dipartimenti, l'elaborazione delle proposte legislative e regolamentari di iniziativa della giunta; gli aspetti giuridici dei problemi istituzionali; la consulenza giuridica per la giunta ed il suo presidente; gli affari relativi al contenzioso; i rapporti con i legali e i consulenti esterni in materia giuridica;

c) *ufficio del piano*:

cura, in collegamento con i dipartimenti, la elaborazione del progetto di programma regionale di sviluppo; gli aspetti programmatici dei problemi istituzionali; la formulazione di osservazioni e proposte dirette ad assicurare la coerenza del piano di assetto territoriale e dei piani pluriennali di spesa e di intervento settoriale con il programma regionale di sviluppo; l'impostazione del piano annuale e del bilancio; la redazione di rapporti sullo stato di attuazione del programma regionale e di relazioni sulla situazione economica e sociale della regione; i rapporti con gli organi tecnici della programmazione nazionale, regionale e locale e con il CRURES e gli altri enti di programmazione, di ricerca e di promozione istituiti dalla Regione o ai quali la stessa partecipi; la rilevazione, l'elaborazione, in collegamento con il CRUED, e la diffusione delle informazioni statistiche, nonchè i rapporti funzionali con l'ISTAT, gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti nel territorio regionale;

d) *ufficio organizzazione e metodi*:

cura, per tutti i dipendenti regionali, lo studio e l'elaborazione delle proposte relative ai programmi per l'organizzazione del lavoro e le dotazioni organiche di personale ai singoli uffici, dei programmi di formazione e aggiornamento del personale; l'istruttoria dei provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico del personale e i rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali;

e) *ufficio bilancio e provveditorato*:

cura la predisposizione tecnica e la gestione corrente del bilancio, in collegamento con l'ufficio del piano; la predisposizione degli elementi finanziari dei piani pluriennali di spesa, dei piani di intervento settoriale, delle proposte di legge e degli atti amministrativi comportanti spesa; i tributi, le entrate patrimoniali, le anticipazioni ed i mutui, i servizi relativi ed il contenzioso; la contabilità del personale, gli adempimenti istruttori connessi ai rapporti con gli istituti di credito ed in particolare la stipulazione delle convenzioni previste dalle leggi; cura il provveditorato, l'inventario e la manutenzione dei beni mobili regionali; le gare e i contratti; l'economato, i servizi in economia; il demanio e il patrimonio regionale; l'inventario, la manutenzione e i rapporti con gli enti e le aziende regionali consegnatari di beni immobili; la gestione del parco macchine.

### *Titolo V*

### UFFICI DEL COMITATO DI CONTROLLO

#### Art. 5.

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali del comitato di controllo sono istituiti *l'ufficio del comitato di controllo e gli uffici delle sezioni decentrate del comitato di controllo*, che curano l'attività istruttoria ed esecutiva per l'esercizio del controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali, ai sensi della legislazione vigente in materia, nonchè lo approntamento dei dati ed elaborati connessi a tale attività.

Gli uffici hanno sede presso l'organo regionale di controllo dal quale dipendono.

### *Titolo VI*

### DIPARTIMENTI

#### Art. 6.

*Dipartimento per i problemi economici*

Il dipartimento per i problemi economici si articola nei seguenti uffici:

a) *ufficio agricoltura*:

cura l'assetto fondiario; le strutture agricole sociali ed aziendali; l'occupazione in agricoltura e, in collegamento con il dipartimento per i servizi sociali, la qualificazione professionale degli operatori agricoli; la cooperazione in agricoltura; la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; la bonifica integrale; gli interventi infrastrutturali in agricoltura, in collegamento con il dipartimento per l'assetto del

territorio; la progettazione, d'intesa con le comunità montane, le province ed i comuni, e col supporto tecnico dell'E.S.U., degli interventi statali e comunitari nella regione e, in collegamento con il dipartimento per l'assetto del territorio, della pianificazione zonale; il credito agrario; l'assistenza tecnica e la ricerca scientifica in agricoltura, in collegamento con i centri di cultura specialistica; la prevenzione dei danni e la promozione degli interventi, in collegamento con il dipartimento per l'assetto del territorio, nelle zone colpite da avversità atmosferiche; fiere e mostre;

b) *ufficio foreste*:

cura le opere di forestazione, di sistemazione idraulico, forestale e di bonifica montana a salvaguardia del territorio, dell'agricoltura, dell'ambiente e dell'economia montana, in collegamento con i dipartimenti per l'assetto del territorio e per i servizi sociali; la prevenzione e la estinzione degli incendi boschivi;

c) *ufficio artigianato*:

cura le imprese artigiane, cooperative e i consorzi tra imprese artigiane; il credito agevolato alle imprese artigiane; le attrezzature per l'artigianato e le botteghe artigiane; la cooperazione tra le imprese artigiane nell'approvvigionamento delle materie prime, nella produzione e nella vendita; la qualificazione e riqualificazione professionale degli operatori artigiani, in collegamento con il dipartimento per i servizi sociali; fiere e mostre;

d) *ufficio industria e commercio*:

cura i servizi di assistenza promozionale; gli investimenti dell'impresa a partecipazione statale con presenza pubblica nella regione; l'inserimento della grande industria, pubblica e privata, nella regione, i collegamenti tra questa e le piccole e medie imprese; l'attività promozionale per le piccole e medie industrie e loro forme associative; la localizzazione di aree industriali attrezzate e il coordinamento dei programmi dei comuni diretti all'acquisizione di aree per attività produttive, in collegamento con il dipartimento per l'assetto del territorio; la contrattazione programmata con le imprese; l'elaborazione, anche attraverso la S.p.a. Sviluppumbria e il C.R.U.R.E.S., di studi e programmi di promozione e sviluppo industriale; l'approvvigionamento e la distribuzione delle risorse energetiche; l'utilizzazione pubblica e privata delle acque minerali e termali, in collegamento con il dipartimento per i servizi sociali; lo sviluppo e la razionalizzazione della rete distributiva; la riqualificazione delle strutture di mercato; la cooperazione tra commercianti per gli acquisti in forma collettiva e per la vendita associata; il movimento dei prezzi; l'assistenza ai comuni nella redazione dei piani di sviluppo e ammodernamento della rete distributiva e il coordinamento di tali piani a livello intercomunale; fiere, mostre e mercati;

e) *ufficio turismo, industria alberghiera, acque minerali e termali*:

cura il turismo; la localizzazione e la realizzazione, in collegamento con i dipartimenti per l'assetto del territorio e per i servizi sociali, di nuclei turistici; il potenziamento e l'ammodernamento delle strutture ricettive, para-ricettive e complementari al turismo; la propaganda e pubblicità turistica; l'incentivazione e il potenziamento delle manifestazioni di particolare interesse culturale e turistico, in collegamento con il dipartimento per i servizi sociali; l'agroturismo sociale; il termalismo sociale, in collegamento con il dipartimento per i servizi sociali; fiere e mostre.

Art. 7.

*Dipartimento per l'assetto del territorio*

Il dipartimento per l'assetto del territorio si articola nei seguenti uffici:

a) *ufficio pianificazione territoriale e urbanistica*:

cura la pianificazione territoriale ed urbanistica, in collegamento con i dipartimenti per i problemi economici e per i servizi sociali; gli strumenti urbanistici degli enti locali; la difesa del suolo e dell'ambiente naturale; l'utilizzazione e la valorizzazione di cave e torbiere; l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree per insediamenti residenziali e produttivi; le espropriazioni per pubblica utilità; l'elaborazione di studi e progetti riguardanti i beni naturalistici e paesaggistici, i beni storico-artistici in collegamento con il dipartimento per i servizi sociali;

b) *ufficio edilizia e attrezzature per i servizi*:

cura l'edilizia abitativa; il risanamento, la ristrutturazione e la vitalizzazione dei centri storici; la ricostruzione, il consolidamento e il trasferimento di nuclei abitati a seguito di fenomeni di dissesto idrogeologico e di altre calamità naturali; i danni di guerra, l'edilizia per l'istruzione e la cultura; le aree verdi, gli impianti sportivi e turistici; l'edilizia igienico-sanitaria, ospedaliera, paraospedaliera e poliambulatoriale e per l'amministrazione pubblica in collegamento con i dipartimenti per i servizi sociali e per i problemi economici; l'elaborazione di studi e progetti riguardanti lo stato del patrimonio residenziale della regione;

c) *ufficio viabilità e trasporti*:

cura la pianificazione regionale dei trasporti, in collegamento con il dipartimento per i problemi economici e con quello per i servizi sociali; le grandi infrastrutture viarie; le infrastrutture ferroviarie e aeroportuali; la viabilità minore; il potenziamento e la pubblicizzazione dei trasporti locali; la promozione e il potenziamento dei trasporti turistici;

d) *ufficio difesa del suolo e dell'ambiente naturale, e delle infrastrutture*:

cura le opere di regimazione delle acque, la bonifica e l'irrigazione in collegamento con il dipartimento per i problemi economici; la realizzazione e il completamento delle condotte adduttrici per l'approvvigionamento potabile dei comuni e dei consorzi di comuni; le infrastrutture e gli impianti per la difesa dagli inquinamenti quali le opere fognarie, gli impianti di depurazione dei liquami e di smaltimento dei rifiuti solidi, le opere per la distribuzione dell'energia, in collegamento con il dipartimento dei problemi economici; i programmi di uso plurimo delle risorse idriche; le indagini sulla struttura idrogeologica della regione; le ricerche sui tipi di inquinamento presenti nella regione, in collegamento con il dipartimento per i servizi sociali; la prevenzione delle calamità naturali e la promozione degli interventi nelle località colpite.

Art. 8.

*Dipartimento per i servizi sociali*

Il dipartimento per i servizi sociali si articola nei seguenti uffici:

a) *ufficio per l'attuazione del diritto allo studio, l'istruzione professionale e permanente*:

cura la generalizzazione e la gratuità dei servizi per l'infanzia; lo sviluppo ed il potenziamento della scuola per l'infanzia; la realizzazione di scuole materne e asili-nido, in collegamento con il dipartimento per l'assetto del territorio; la qualificazione e la riqualificazione del personale per la scuola della infanzia; la piena scolarizzazione e la totale gratuità nella scuola dell'obbligo; la realizzazione dei servizi collettivi in funzione dell'attuazione del diritto allo studio, in collegamento con il dipartimento per l'assetto del territorio; il diritto allo studio nella scuola secondaria di secondo grado; i corsi di recupero e di potenziamento culturale e professionale degli alunni della scuola media inferiore e superiore; l'integrazione dell'attività scolastica con le attività sportive e culturali dei giovani; la programmazione territoriale delle strutture scolastiche, in collegamento con il dipartimento per l'assetto del territorio; gli accordi e le convenzioni di collaborazione con l'Università degli studi, con l'opera universitaria e con l'Università italiana per stranieri; la qualificazione e la formazione professionale di base e dei quadri intermedi, in funzione delle esigenze dell'occupazione e del mercato; la formazione permanente e ricorrente;

b) *ufficio beni e servizi culturali e attività del tempo libero*:

cura la conservazione attiva, il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale, in collegamento con il dipartimento per l'assetto del territorio; il censimento, la classificazione e la catalogazione di tutti i beni culturali, mobili e immobili, del materiale librario e archivistico, dei beni naturali e paesaggistici, dei beni archeologici ed etnologici; l'acquisizione alla collettività di beni culturali di particolare valore; l'ampliamento, il miglioramento, il restauro e il risanamento del materiale di musei, biblioteche, archivi e pinacoteche comunali e locali e il loro inserimento nella vita attiva della collettività; la qualificazione e la riqualificazione degli operatori e tecnici culturali; l'incentivazione delle forme spontanee ed autonome di associazionismo artistico; l'attività dei gruppi teatrali di base; la riattivazione del circuito periferico teatrale, il restauro dei teatri

storici della regione, in collegamento con il dipartimento per l'assetto del territorio; la musica, il cinema e il folklore, in collegamento con il dipartimento per i problemi economici; la programmazione di strutture per il tempo libero — sportive e ricreative — in collegamento con i dipartimenti per i problemi economici e per l'assetto del territorio; la promozione della pratica sportiva popolare e dilettantistica; la formazione di centri sportivi polivalenti; lo sviluppo dell'associazionismo culturale, sportivo e ricreativo; la caccia e la pesca sportiva;

c) *ufficio servizi sanitari e socio-assistenziali:*

cura la programmazione e la pianificazione sul territorio dei servizi sanitari, in collegamento con il dipartimento per l'assetto del territorio; le strutture ospedaliere, paraospedaliere e poliambulatoriali, in collegamento con il dipartimento per lo assetto del territorio; la difesa e la promozione della salute e dell'infanzia; le iniziative e le strutture di sostegno per i problemi degli anziani; i servizi sociali per gli handicappati; i servizi di assistenza domiciliare e di aiuto familiare; la tutela sanitaria dei luoghi di lavoro; l'approvvigionamento e la distribuzione dei farmaci; l'estensione dell'assistenza farmaceutica alle categorie sprovviste; l'assistenza psichiatrica e l'igiene mentale; la promozione della medicina nucleare; la vigilanza igienico-sanitaria; la tutela sanitaria dell'ambiente naturale, in collegamento con il dipartimento per l'assetto del territorio; la salvaguardia e la riproduzione di specie animali ed ittiche e la protezione della flora e della fauna, in collegamento con il dipartimento per i problemi economici; la formazione degli infermieri professionali e qualifiche corrispondenti; la qualificazione dei tecnici e dei terapisti e della riabilitazione; la qualificazione del personale per i servizi assistenziali in genere; la riqualificazione dell'attività degli E.C.A. e delle opere pie.

### Art. 9.
*Segreterie dei dipartimenti*

In ogni dipartimento la giunta istituisce, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della presente legge, un servizio di segreteria, che cura il movimento delle proposte e delle deliberazioni, e dell'archivio; cura inoltre, in collegamento con l'ufficio organizzazione e metodi, la registrazione delle presenze, assenze, permessi, congedi ordinari e straordinari, aspettative, missioni e ore di recupero, per il rispettivo personale.

## *Titolo VII*
DISCIPLINA COMUNE DEGLI UFFICI E DEI DIPARTIMENTI

### Art. 10.
*Responsabilità degli uffici e dipartimenti*

La responsabilità degli uffici e dei dipartimenti, salvo quanto previsto dal precedente art. 2, è affidata agli assessori in base al disposto dell'art. 57, secondo comma, dello statuto e dell'art. 1 della legge regionale 21 maggio 1973, n. 24.

Nell'ambito degli incarichi ricevuti, gli assessori indicano agli uffici e ai dipartimenti gli obiettivi da raggiungere e, inoltre, formulano le proposte per l'assegnazione dei mezzi e del personale occorrente.

Le questioni concernenti la individuazione della competenza tra diversi uffici o dipartimenti, l'ordine di precedenza del disbrigo degli affari da parte di uffici o dipartimenti la cui attività sia diretta da più assessori, sono risolte dalla giunta.

### Art. 11.
*Nomina ed attribuzioni dei coordinatori*

Per i singoli uffici o per gruppi di uffici in base ad obiettive esigenze funzionali, il presidente della giunta regionale, la giunta regionale, l'ufficio di presidenza del consiglio ed il comitato di controllo nominano i coordinatori, scegliendoli tra i dipendenti della VI qualifica addetti ad uno degli uffici interessati e con responsabilità di settore da almeno un anno.

Il coordinatore conserva la responsabilità del settore.

Il coordinatore dell'ufficio di segreteria della presidenza della giunta è nominato su proposta del presidente della giunta, che lo sceglie tra tutto il personale regionale.

Il presidente della giunta, la giunta, l'ufficio di presidenza ed il comitato di controllo conferiscono l'incarico di coordinatore e ne stabiliscono la durata che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

L'incarico di coordinatore è rinnovabile.

L'incarico di coordinatore può essere revocato dai predetti organi con provvedimento motivato.

E' compito dei coordinatori organizzare l'attività degli uffici ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal presidente della giunta, dagli assessori, dall'ufficio di presidenza del consiglio e dai presidenti del comitato di controllo e delle sue sezioni decentrate, per gli uffici di rispettiva competenza.

In sede di prima attuazione non si applica il termine di un anno previsto dal primo comma del presente articolo.

### Art. 12.
*Assemblee periodiche del personale dell'ufficio o dipartimento*

Almeno una volta all'anno il presidente della giunta regionale, gli assessori, l'ufficio di presidenza del consiglio e i presidenti del comitato di controllo e delle sue sezioni decentrate, per i rispettivi uffici, convocano e presiedono l'assemblea del personale dell'ufficio o dipartimento.

L'assemblea esamina il programma di lavoro dell'ufficio o dipartimento e l'organizzazione dei servizi necessari per l'esecuzione del programma stesso; formula proposte per migliorare l'organizzazione delle strutture e dei metodi di lavoro.

Le riunioni collegiali periodiche, di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, di tutti gli addetti agli uffici e settori vengono convocate almeno una volta ogni tre mesi dal coordinatore o dal responsabile di settore.

### Art. 13.
*Gruppi di lavoro*

Alla formazione e organizzazione dei gruppi di lavoro allo interno dell'ufficio o dipartimento provvede il coordinatore dei settori interessati, sentiti i relativi responsabili, determinandone i compiti in relazione agli obiettivi indicati dall'amministratore competente, dall'ufficio di presidenza del consiglio e dall'organo di controllo per i rispettivi uffici.

La formazione dei gruppi di lavoro deve avvenire nel rispetto delle mansioni generiche e specifiche inerenti alla qualifica rivestita dai singoli dipendenti chiamati a far parte del gruppo stesso. Ciascun dipendente può essere assegnato a più gruppi di lavoro.

Al fine di realizzare i collegamenti tra diversi dipartimenti, la giunta regionale istituisce gruppi di lavoro composti dal personale addetto agli uffici interessati.

### Art. 14.
*Organico*

L'organico del personale per ciascuna qualifica funzionale del ruolo regionale è determinato dall'allegata tabella *A* e quello di ciascun ufficio è determinato dall'allegata tabella *B*.

### Art. 15.
*Personale degli uffici stampa*

Le responsabilità dell'attività della stampa e dell'informazione della presidenza della giunta regionale e quella del consiglio regionale possono essere affidate a contratto ad iscritti allo ordine dei giornalisti professionisti e pubblicisti.

Per lo stato giuridico e il trattamento economico e previdenziale si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria.

### Art. 16.
*Modifiche dell'organigramma*

I posti di dotazione agli uffici il cui personale sia stato comandato ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 e in esecuzione degli articoli 13 e 71 dello statuto regionale dovranno essere soppressi solamente dopo che si saranno resi vacanti per dimissione, pensionamento, decesso del personale e per i motivi di cui al successivo quinto comma.

I dipendenti comandati ai sensi del comma precedente conservano il posto nell'organico regionale.

In caso di carenza di copertura di posti in dotazione agli uffici regionali, si dovrà provvedere alla copertura stessa mediante richiamo di personale comandato sentito il dipendente interessato, che abbia i requisiti richiesti o che li acquisisca con corsi di informazione e aggiornamento istituiti dalla Regione.

Solamente in caso di mancanza del personale di cui al precedente comma saranno banditi pubblici concorsi.

Nel caso di copertura per richiamo di personale comandato, ai sensi del precedente terzo comma, viene corrispondentemente ridotta la dotazione dell'ufficio cui detto personale era assegnato prima della delega delle funzioni amministrative o dell'esercizio delle medesime avvalendosi degli uffici degli enti locali.

Art. 17.
*Titoli di studio specifici e mansioni*

I titoli di studio specifici per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi regionali sono quelli indicati nell'allegata tabella *C*.

Le mansioni comprese in ciascuna qualifica funzionale sono quelle previste nell'allegata tabella *D*.

*Titolo IX*

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.
*Uffici trasferiti dallo Stato*

Fino al conferimento delle deleghe delle funzioni amministrative agli enti locali, le funzioni esercitate dagli uffici trasferiti dallo Stato alla Regione sono svolte dai dipartimenti e distribuite nel modo appresso indicato:

*a*) al dipartimento per i problèmi economici le attribuzioni dell'ispettorato agrario compartimentale, degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e relativi uffici agricoli di zona, dell'ispettorato regionale delle foreste, degli ispettorati ripartimentali delle fóreste e relativi uffici distrettuali delle foreste;

*b*) al dipartimento per l'assetto del territorio le attribuzioni della direzione compartimentale dei trasporti in concessione, degli uffici del genio civile e del Provveditorato alle opere pubbliche;

*c*) al dipartimento per i servizi sociali le attribuzioni degli uffici del medico e del veterinario provinciale, nonchè quelle in ordine al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo alla istruzione artigiana e professionale.

La giunta istituisce, nell'ambito dei dipartimenti, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della presente legge, servizi per lo espletamento delle funzioni istruttorie di cui al presente articolo, nonchè servizi:

per la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità dello Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative;

per la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

Il personale degli uffici trasferiti è assegnato agli uffici e dipartimenti.

Il personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferito alle regioni, è assegnato al dipartimento per i problemi economici.

Rimangono salve le disposizioni di cui alla legge regionale 4 marzo 1975, n. 9.

Art. 19.
*Prima strutturazione degli uffici*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale, la giunta regionale, l'ufficio di presidenza del consiglio ed il comitato di controllo, per i rispettivi uffici, provvedono alla prima strutturazione degli uffici in settori e servizi, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della presente legge.

Art. 20.
*Assegnazione del personale agli uffici e dipartimenti*

Il personale inquadrato nel ruolo regionale è assegnato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, agli uffici con provvedimento della giunta regionale, nel quale sono specificate le mansioni da svolgere in conformità all'unita tabella *D*.

Per gli uffici del consiglio regionale e per quelli del comitato di controllo il provvedimento è adottato, rispettivamente, dall'ufficio di presidenza e dal comitato di controllo.

Art. 21.
*Proroga della efficacia delle disposizioni del titolo IV della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33*

L'efficacia delle disposizioni del titolo IV della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è prorogata fino alla data della deliberazione della presente legge.

Tra il «personale comunque in servizio» avente diritto ad essere inquadrato a domanda nel ruolo regionale ai sensi dell'articolo unico della legge regionale 9 marzo 1973, n. 16 e degli articoli 87 e 88 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, debbono intendersi ricompresi anche gli esperti incaricati in base allo art. 78, penultimo comma, dello statuto e coloro i quali, comunque retribuiti dalla Regione, risultino in servizio negli uffici della Regione medesima alla data della deliberazione della presente legge, ivi compresi gli assistenti di cui all'art. 6 della citata legge regionale n. 33 del 1973.

L'inquadramento è subordinato alla condizione che il servizio sia stato effettivamente prestato presso gli uffici regionali secondo le modalità previste dalla citata legge regionale n. 33 del 1973.

Il personale in servizio presso i centri di orientamento scolastico dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di Perugia e di Terni da almeno tre anni alla data di approvazione della presente legge, purchè non dipendente di ruolo da altri enti, è inquadrato, a domanda, nel ruolo regionale.

Art. 22.
*Norma finanziaria*

Gli oneri derivanti alla Regione dall'applicazione dell'art. 21 della presente legge sono previsti in L. 85.000.000 per l'anno 1974 ed in L. 550.000.000 per l'anno 1975.

La spesa relativa all'anno 1974 sarà imputata, quanto a lire 20.000.000 al cap. 50 e quanto a L. 65.000.000 al cap. 200 del bilancio regionale dell'esercizio 1974 e ad essa sarà fatto fronte mediante la riduzione del cap. 4710 per complessive L. 85.000.000.

La spesa relativa all'anno 1975 sarà imputata, quanto a L. 95.000.000 al cap. 50 e quanto a L. 455.000.000 al cap. 200 del bilancio regionale dell'esercizio 1975 e ad essa si farà fronte con l'incremento naturale delle entrate di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 23 maggio 1975

CONTI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 aprile 1975 (atto n. 1508) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 22 maggio 1975.*

---

TABELLA *A*

ORGANICO DEL PERSONALE PER CIASCUNA QUALIFICA FUNZIONALE DEL RUOLO REGIONALE

| Qualifica funzionale | Dotazione |
|---|---|
| VI | 135 |
| V | 195 |
| IV | 185 |
| III | 243 |
| II | 45 |
| I | 1 |
| Totale | 804 |

TABELLA *B*

## ORGANICO DEGLI UFFICI E DIPARTIMENTI PER QUALIFICHE FUNZIONALI E MANSIONI

### CONSIGLIO REGIONALE

*Tabella B-1*

*Ufficio di segreteria dell'ufficio di presidenza e del consiglio*

| Qualifica funzionale | Mansioni | Dotazioni parziali | Dotazioni totali |
|---|---|---|---|
| VI | Esperto in materie amministrative | 4 | 4 |
| V | Assistente amministrativo | 2 | |
| | Assistente finanza e contabilità pubblica | 1 | 3 |
| IV | Istruttore amministrativo | 4 | 4 |
| III | Stenodattilografo | 10 | |
| | Collaboratore tecnico | 4 | |
| | Collaboratore amministrativo | 1 | |
| | Centralinista | 2 | |
| | Autista | 2 | 19 |
| II | Commesso | 4 | 4 |
| | | | 34 |

*Tabella B-2*

*Ufficio della I commissione consiliare*

| Qualifica funzionale | Mansioni | Dotazioni parziali | Dotazioni totali |
|---|---|---|---|
| VI | Esperto in materie amministrative | 2 | 2 |
| V | Assistente amministrativo | 2 | 2 |
| IV | Istruttore amministrativo | 2 | 2 |
| III | Stenodattilografo | 2 | 2 |
| | | | 8 |

*Tabella B-3*

*Ufficio della II commissione consiliare*

| Qualifica funzionale | Mansioni | Dotazioni parziali | Dotazioni totali |
|---|---|---|---|
| VI | Esperto in materie amministrative | 2 | 2 |
| V | Assistente amministrativo | 2 | 2 |
| IV | Istruttore amministrativo | 2 | 2 |
| III | Stenodattilografo | 2 | 2 |
| | | | 8 |

*Tabella B-4*

*Ufficio della III commissione consiliare*

| Qualifica funzionale | Mansioni | Dotazioni parziali | Dotazioni totali |
|---|---|---|---|
| VI | Esperto in materie amministrative | 2 | 2 |
| V | Assistente amministrativo | 2 | 2 |
| IV | Istruttore amministrativo | 2 | 2 |
| III | Stenodattilografo | 2 | 2 |
| | | | 8 |

*Tabella B-5*

*Ufficio legislativo*

| Qualifica funzionale | Mansioni | Dotazioni parziali | Dotazioni totali |
|---|---|---|---|
| VI | Esperto in materie giuridiche | 5 | 5 |
| V | Ricercatore in materie giuridiche | 3 | 3 |
| III | Stenodattilografo | 3 | 3 |
| | | | 11 |

*Tabella B-6*

*Ufficio documentazione, informazione e partecipazione*

| Qualifica funzionale | Mansioni | Dotazioni parziali | Dotazioni totali |
|---|---|---|---|
| VI | Esperto in materie amministrative | 3 | |
| | Giornalista | 1 | 4 |
| V | Ricercatore | 3 | |
| | Responsabile servizio biblioteca | 1 | |
| | Responsabile servizio emeroteca | 1 | |
| | Responsabile servizio incontri e convegni | 1 | |
| | Responsabile servizio audiovisivi | 1 | |
| | Pubblicisti | 2 | 9 |
| IV | Istruttore amministrativo | 4 | |
| | Istruttore tecnico | 1 | 5 |
| III | Stenodattilografo | 4 | |
| | Collaboratore amministrativo | 1 | 5 |
| | | | 23 |

### PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

*Tabella B-7*

*Ufficio segreteria della presidenza*

| Qualifica funzionale | Mansioni | Dotazioni parziali | Dotazioni totali |
|---|---|---|---|
| VI | Esperto in materie amministrative | 3 | |
| | Esperto in pubblicistica tecnico-legislativa | 1 | 4 |
| V | Assistente amministrativo | 1 | |
| | Responsabile di materia | 1 | |
| | Ricercatore-documentalista | 1 | 3 |
| IV | Istruttore amministrativo | 2 | |
| | Segretario di redazione | 1 | 3 |
| III | Stenodattilografo | 4 | |
| | Collaboratore amministrativo | 3 | |
| | Collaboratore tecnico - autista | 1 | 8 |
| II | Commesso | 1 | |
| | Magazziniere | 1 | 2 |
| | | | 20 |

*Tabella B-8*

*Ufficio stampa e pubbliche relazioni e comunicazioni di massa*

| Qualifica funzionale | Mansioni | Dotazioni parziali | Dotazioni totali |
|---|---|---|---|
| VI | Giornalista o pubblicista | 2 | |
| | Esperto in comunicazioni di massa | 1 | 3 |
| V | Assistente servizio stampa | 2 | |
| | Ricercatore - documentalista | 1 | 3 |
| IV | Addetto ai servizi del cerimoniale | 1 | |
| | Segretario di redazione | 3 | |
| | Responsabile di tipografia | 1 | |
| | Istruttore tecnico | 1 | 6 |
| III | Stenodattilografo | 2 | |
| | Dattilografo | 2 | |
| | Tipografo - riproduttore | 2 | 6 |
| II | Magazziniere | 1 | 1 |
| | | | 19 |

GIUNTA REGIONALE

*Tabella B-9*

*Ufficio affari della giunta regionale*

| Qualifica funzionale | Mansioni | Dotazioni parziali | totali |
|---|---|---|---|
| VI | Esperto in materie amministrative | 3 | 3 |
| V | Assistente amministrativo . . | 2 | 2 |
| IV | Istruttore amministrativo . . | 2 | |
| | Responsabile servizi archivistici . | 1 | 3 |
| III | Stenodattilografo . . . . | 1 | |
| | Collaboratore amministrativo . . | 3 | |
| | Dattilografo . . . . | 1 | |
| | Centralinista . . . . | 2 | 7 |
| II | Commesso . . . . . | 4 | 4 |
| | | | 19 |

*Tabella B-10*

*Ufficio affari giuridici*

| Qualifica funzionale | Mansioni | Dotazioni parziali | totali |
|---|---|---|---|
| VI | Esperto in materie giuridiche . . | 4 | 4 |
| V | Ricercatore in materie giuridiche | 2 | 2 |
| IV | Istruttore amministrativo . . | 2 | 2 |
| III | Stenodattilografo . . | 1 | |
| | Collaboratore amministrativo . . | 1 | 2 |
| | | | 10 |

*Tabella B-11*

*Ufficio del piano*

| Qualifica funzionale | Mansioni | Dotazioni parziali | totali |
|---|---|---|---|
| VI | Esperto in materia di programmazione economica, sociale e territoriale . . . | 4 | |
| | Esperto in finanza e contabilità pubblica . . . . . . | 1 | |
| | Esperto statistico . . | 1 | |
| | Esperto amministrativo . . | 1 | 7 |
| V | Responsabile di materia . . | 3 | |
| | Ricercatore . | 1 | |
| | Assistente statistico . . . | 1 | 5 |
| IV | Istruttore amministrativo . | 1 | |
| | Istruttore contabile . . . | 1 | 2 |
| III | Stenodattilografo . . | 1 | |
| | Dattilografo . . . . | 1 | |
| | Collaboratore amministrativo . | 1 | 3 |
| | | | 17 |

*Tabella B-12*

*Ufficio organizzazione e metodi*

| Qualifica funzionale | Mansioni | Dotazioni parziali | totali |
|---|---|---|---|
| VI | Esperto in organizzazione e metodi | 1 | |
| | Esperto in materie amministrative | 1 | 2 |
| V | Assistente per l'organizzazione e metodi . | 1 | |
| | Responsabile di materia . | 2 | 3 |
| IV | Istruttore amministrativo . | 2 | |
| | Istruttore contabile . | 2 | 4 |
| III | Stenodattilografo | 2 | |
| | Collaboratore amministrativo . | 2 | 4 |
| | | | 13 |

*Tabella B-13*

*Ufficio bilancio e provveditorato*

| Qualifica funzionale | Mansioni | Dotazioni parziali | totali |
|---|---|---|---|
| VI | Esperto in materie amministrative | 2 | |
| | Esperto in finanza e contabilità pubblica . . . . . . | 2 | 4 |
| V | Assistente amministrativo . . | 1 | |
| | Assistente in finanza e contabilità | 1 | |
| | Responsabile di materia nell'ambito dell'ufficio . . . . . | 8 | 10 |
| IV | Istruttore amministrativo . . . | 3 | |
| | Istruttore contabile . . . . | 3 | |
| | Istruttore tecnico . . . . | 1 | |
| | Responsabile gestione autoparco . | 1 | 8 |
| III | Stenodattilografo . . . . | 3 | |
| | Dattilografo . . . . . . | 2 | |
| | Collaboratore tecnico . . . . | 1 | |
| | Collaboratore amministrativo . . | 2 | |
| | Autista autoparco . . . . | 29 | |
| | Elettricista . . . . . . | 1 | 38 |
| II | Commesso . . . . . . | 1 | |
| | Magazziniere . . . . . . | 1 | 2 |
| | | | 62 |

COMITATO DI CONTROLLO

*Tabella B-14*

*Ufficio comitato di controllo*

| Qualifica funzionale | Mansioni | Dotazioni parziali | totali |
|---|---|---|---|
| VI | Esperto in materie amministrative | 3 | 3 |
| V | Responsabile di materie . . . | 3 | 3 |
| IV | Istruttore amministrativo . . | 1 | |
| | Istruttore contabile . . . | 1 | |
| | Istruttore tecnico | 1 | 3 |
| III | Dattilografo . . . . . | 2 | |
| | Collaboratore amministrativo . . | 5 | |
| | Centralinista . . . . . . | 1 | 8 |
| II | Commesso . . . . | 1 | 1 |
| | | | 18 |

*Tabella B-15*

*Ufficio della sezione decentrata di Perugia del C.d.c.*

| Qualifica funzionale | Mansioni | Dotazioni parziali | totali |
|---|---|---|---|
| VI | Esperto in materie amministrative | 3 | 3 |
| V | Responsabile di materia . | 3 | 3 |
| IV | Istruttore amministrativo . . . | 3 | |
| | Istruttore contabile . . . | 2 | |
| | Istruttore tecnico . . . | 1 | 6 |
| III | Dattilografo . . . | 4 | |
| | Collaboratore amministrativo . | 3 | 7 |
| | | | 19 |

*Tabella B-16*

*Ufficio della sezione decentrata di Terni del C.d.c.*

| Qualifica funzionale | Mansioni | Dotazioni parziali | totali |
|---|---|---|---|
| VI | Esperto in materie amministrative | 3 | 3 |
| V | Responsabile di materia . . | 2 | 2 |
| IV | Istruttore amministrativo. | 1 | |
| | Istruttore contabile . | 1 | 2 |
| III | Dattilografo . | 2 | |
| | Collaboratore amministrativo . | 3 | |
| | Centralinista . | 1 | 6 |
| II | Commesso . . . . . | 1 | 1 |
| | | | 14 |

DIPARTIMENTI

*Tabella B-17*

*Dipartimento per i problemi economici*

| Qualifica funzionale | Mansioni | Dotazioni parziali | Dotazioni totali |
|---|---|---|---|
| VI | Esperto in materie amministrative | 4 | |
| | Esperto in materie agronomiche, zootecniche e naturalistiche | 25 | |
| | Esperto in materie forestali | 2 | |
| | Esperto per le attività produttive, turismo e commercio | 6 | 37 |
| V | Responsabile di materie nei settori di competenza del dipartimento | 7 | |
| | Assistente amministrativo | 10 | |
| | Assistente agronomo | 30 | |
| | Assistente forestale | 9 | 56 |
| IV | Istruttore amministrativo | 7 | |
| | Istruttore tecnico | 13 | |
| | Istruttore contabile | 6 | 26 |
| III | Stenodattilografo | 5 | |
| | Dattilografo | 2 | |
| | Collaboratore amministrativo | 10 | |
| | Collaboratore tecnico | 11 | |
| | Centralinista | 2 | 30 |
| II | Commesso | 3 | |
| | Magazziniere | 1 | |
| | Operatore - operaio | 8 | 12 |
| I | Custode | 1 | 1 |
| | | | 162 |

*Tabella B-18*

*Dipartimento per l'assetto del territorio*

| Qualifica funzionale | Mansioni | Dotazioni parziali | Dotazioni totali |
|---|---|---|---|
| VI | Esperto in urbanistica e assetto del territorio | 2 | |
| | Esperto geologo | 1 | |
| | Esperto geografo | 1 | |
| | Ingegnere e architetto | 9 | |
| | Esperto in materie amministrative | 7 | |
| | Esperto in materie di trasporti | 1 | 21 |
| V | Assistente in urbanistica ed ingegneria | 2 | |
| | Assistente geologo | 1 | |
| | Assistente geografo | 1 | |
| | Assistente amministrativo | 4 | |
| | Responsabile di materia nell'ambito del dipartimento | 4 | |
| | Ricercatore in materie LL.PP. | 38 | 50 |
| IV | Istruttore amministrativo | 10 | |
| | Istruttore contabile | 6 | |
| | Istruttore tecnico | 28 | 44 |
| III | Stenodattilografo | 5 | |
| | Dattilografo | 7 | |
| | Collaboratore amministrativo | 12 | |
| | Collaboratore tecnico | 4 | |
| | Centralinista | 2 | 30 |
| II | Commesso | 5 | |
| | Magazziniere | 1 | 6 |
| | | | 151 |

*Tabella B-19*

*Dipartimento per i servizi sociali*

| Qualifica funzionale | Mansioni | Dotazioni parziali | Dotazioni totali |
|---|---|---|---|
| VI | Esperto in materie amministrative | 2 | |
| | Esperto in materie sanitarie | 8 | |
| | Esperto in materie tecnico-biologiche | 1 | |
| | Esperto in veterinaria | 4 | |
| | Esperto in materie sociologiche | 1 | |
| | Esperto in materie di istruzione | 3 | |
| | Esperto per il patrimonio librario ed archivistico | 1 | |
| | Esperto in materia di spettacolo, sport e tempo libero | 1 | |
| | Esperto per il patrimonio museale ed ambientale | 1 | 22 |
| V | Assistente amministrativo | 5 | |
| | Responsabile di materia nelle discipline sanitarie e sociali | 4 | |
| | Responsabile di materia per l'istruzione | 4 | |
| | Responsabile di materia per il patrimonio librario, ambientale e per i servizi sociali | 2 | |
| | Responsabile di materia per il patrimonio culturale | 1 | |
| | Insegnante | 16 | 32 |
| IV | Istruttore amministrativo | 18 | |
| | Istruttore contabile | 9 | |
| | Istruttore sanitario | 6 | |
| | Insegnante tecnico-pratico | 28 | 61 |
| III | Stenodattilografo | 7 | |
| | Dattilografo | 2 | |
| | Collaboratore amministrativo | 15 | |
| | Collaboratore tecnico | 4 | |
| | Vigile sanitario | 4 | |
| | Centralinista | 1 | |
| | Istruttore pratico | 28 | 61 |
| II | Commesso | 7 | |
| | Magazziniere-guardarobiere | 2 | |
| | Operatore | 3 | 12 |
| | | | 188 |

TABELLA *C*

TITOLI DI STUDIO SPECIFICI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI REGIONALI PER CIASCUNA MANSIONE.

Esperto in materie amministrative.

Assistente amministrativo e responsabile di materia amministrativa.

Diploma di laurea in:
- giurisprudenza;
- scienze politiche e sociali;
- economia e commercio;
- scienze economiche e bancarie;
- equipollenti.

Giornalista e pubblicista.

Assistente addetto al servizio stampa.

Esperto in pubblicistica tecnico-legislativa.

Esperto in comunicazioni di massa.

Diploma di laurea in:
- scienze politiche e sociali;
- giurisprudenza;
- lettere;
- economia e commercio;
- equipollenti.

Iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti (per i soli giornalisti e pubblicisti).

Esperto in finanza e contabilità pubblica.

Assistente in finanza e contabilità pubblica.

Diploma di laurea in:
economia e commercio;
scienze economiche e bancarie;
scienze politiche e sociali;
giurisprudenza;
equipollenti.

Esperto in organizzazioni e metodi.

Assistente in organizzazioni e metodi.

Diploma di laurea.

Esperto in materia di programmazione.

Responsabile di materia per la programmazione.

Diploma di laurea in:
economia e commercio;
scienze economiche e bancarie;
architettura;
scienze agrarie;
scienze forestali;
scienze politiche e sociali;
giurisprudenza;
equipollenti.

Esperto statistico.

Assistente statistico.

Assistente-ricercatore documentalista.

Responsabile servizio biblioteca, servizio emeroteca, servizio incontri e convegni, servizi audiovisivi.

Diploma di laurea in:
economia e commercio;
scienze economiche e bancarie;
statistica;
scienze politiche e sociali;
equipollenti.

Esperto in materie giuridiche.

Ricercatore in materie giuridiche.

Diploma di laurea in:
giurisprudenza.

Esperto in materie agronomiche, zootecniche e naturalistiche.

Esperto in materie forestali.

Funzionario agronomo.

Assistente agronomo.

Diploma di laurea in:
scienze agrarie;
scienze forestali;
ingegneria;
scienze naturali;
economia e commercio;
equipollenti.

Esperto geologo.

Assistente geologo.

Diploma di laurea in:
geologia;
equipollenti.

Esperto geografo.

Assistente geografo.

Diploma di laurea in:
geografia;
scienze naturali.

Esperto in urbanistica e assetto del territorio.

Diploma di laurea in:
architettura;
ingegneria;
equipollenti.

Ingegnere.

Esperto in trasporti.

Diploma di laurea in:
ingegneria.

Architetto.

Diploma di laurea in:
architettura;
equipollenti.

Esperto per le attività produttive, turismo e commercio.

Responsabile di materia nell'ambito delle predette attività.

Diploma di laurea in:
giurisprudenza;
economia e commercio;
scienze economiche e bancarie;
scienze politiche e sociali;
ingegneria;
equipollenti.

Esperto in materie sociologiche.

Diploma di laurea in:
scienze politiche e sociali;
economia e commercio;
sociologia;
lettere e filosofia;
filosofia e pedagogia;
equipollenti.

Esperto in materia sanitaria.

Funzionario medico.

Diploma di laurea in:
medicina e chirurgia;
farmacia;
equipollenti.

Esperto in materie tecnico-biologiche.

Diploma di laurea in:
scienze naturali;
chimica;
farmacia;
medicina e chirurgia;
ingegneria;
geologia;
equipollenti.

Esperto in materia veterinaria.

Funzionario veterinario.

Diploma di laurea in:
veterinaria;
scienze agrarie;
scienze forestali;
equipollenti.

Esperto in materia di istruzione.

Esperto per il patrimonio librario ed archivistico.

Esperto in materia di spettacolo, sport e tempo libero.

Responsabile di materia per l'istruzione.

Diploma di laurea in:
giurisprudenza;
economia e commercio;
scienze economiche e bancarie,
scienze politiche e sociali;
lettere e filosofia;
filosofia e pedagogia;
equipollenti..

Esperto per il patrimonio museale ed ambientale.

Diploma di laurea in:

lettere e filosofia;
filosofia e pedagogia;
architettura;
giurisprudenza;
economia e commercio,
scienze politiche e sociali;
equipollenti.

Assistente di urbanistica ed ingegneria:

Diploma di laurea in:

architettura;
ingegneria;
geologia;
equipollenti.

Assistente nelle discipline sanitarie e sociali.

Diploma di laurea in:

medicina e chirurgia;
farmacia;
scienze naturali;
chimica;
equipollenti.

Assistente per il patrimonio culturale e i servizi sociali.

Diploma di laurea in:

lettere e filosofia;
filosofia e pedagogia;
architettura;
giurisprudenza;
economia e commercio;
scienze economiche e bancarie;
scienze politiche e sociali;
equipollenti.

Insegnante.

Diploma di laurea richiesto per l'insegnamento della materia di cui trattasi.

Istruttore amministrativo.

Istruttore per cultura e istruzione.

Diploma di:

maturità classica;
maturità scientifica;
ragioneria;
geometra;
equiparati.

Istruttore contabile.

Diploma di:

ragioneria;
equipollenti.

Istruttore tecnico.

Diploma di:

geometra;
perito agrario;
perito chimico;
perito industriale;
equipollenti.

Istruttore statistico.

Istruttore documentalista.

Istruttore sanitario.

Diploma di scuola media superiore.

Insegnante tecnico-pratico.

Diploma di scuola media superiore richiesto per l'insegnamento della materia di cui trattasi.

Mansioni comprese nella prima, seconda e terza qualifica funzionale.

Diploma della scuola dell'obbligo (1).

(1) Per scuola dell'obbligo s'intende quella dell'epoca in cui il concorrente ha concluso il corso degli studi.

TABELLA *D*

DEFINIZIONE DELLE MANSIONI COMPRESE IN CIASCUNA QUALIFICA FUNZIONALE

VI QUALIFICA FUNZIONALE

*Esperto in materie amministrative*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *f*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con prevalenza dell'attività di indirizzo e organizzazione, nonchè di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline amministrative ed in particolare del diritto costituzionale-amministrativo, della scienza dell'amministrazione pubblica, per il perseguimento dei compiti propri dell'ufficio o dipartimento nelle funzioni ad essi assegnati.

*Giornalista e pubblicista,*

*Esperto in pubblicistica tecnico-legislativa,*

*Esperto in comunicazioni di massa*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *f*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, in materia di giornalismo e pubblicistica (compresi periodici o riviste a carattere tecnico professionale o scientifico), secondo le specificazioni che rispettivamente si rinvengono nel contratto nazionale di lavoro giornalistico, per il perseguimento dei compiti propri degli uffici nelle materie ad essi assegnate.

*Esperto in finanza e contabilità pubblica*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *f*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, nel campo delle discipline finanziarie e contabili, con particolare riferimento al diritto amministrativo e alla scienza dell'amministrazione, alla scienza delle finanze e diritto finanziario e tributario, alla ragioneria e contabilità, per il perseguimento dei compiti propri dell'ufficio o dipartimento nelle funzioni ad esso assegnate.

*Esperto in materie giuridiche*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *f*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline giuridiche ed in particolare del diritto costituzionale, amministrativo e pubblico in genere, del diritto privato e del lavoro, del diritto processuale, per il perseguimento dei compiti propri dell'ufficio nelle funzioni ad esso assegnate.

*Esperto in materia di programmazione*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *f*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione nel campo delle discipline della programmazione economica, sociale e territoriale, per il perseguimento dei compiti propri dell'ufficio nelle funzioni ad esso assegnate.

*Esperto in organizzazioni e metodi*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *f*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, nel campo dello studio delle strutture organizzative e delle procedure operative con speciale riferimento all'ambito della pubblica amministrazione, curando in particolare la progettazione delle nuove soluzioni organizzative e procedurali di cui supervisiona le fasi di rilevazione e analisi, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nella specifica funzione ad esso assegnata.

*Esperto in materie agronomiche, zootecniche e naturalistiche*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *f*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze agronomiche, zootecniche e naturalistiche ed in particolare della pianificazione, assistenza, opere pubbliche di sistemazione e bonifica, difesa fito-sanitaria e dello ambiente nel settore, difesa della caccia e pesca e zoologia applicata, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

*Esperto in materie forestali*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *f*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze forestali ed in particolare della silvicoltura, assestamento, idronomia, opere pubbliche, bonifica, apicoltura e aziende agro-silvo-pastorali, ecologia e difesa dell'ambiente nel settore, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

*Esperto in materie sociologiche*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *f*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline sociologiche con particolare riferimento ai servizi sanitari e sociali, alle comunità rurali e al turismo, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

*Esperto in urbanistica e assetto del territorio*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *f*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze urbanistiche ed in particolare della pianificazione territoriale, della normativa generale e strumentazione nell'edilizia, delle infrastrutture fondamentali del territorio, dell'assetto idrogeologico ed ecologico, della tutela dei parchi, dei problemi dei centri storici ed esperienze pilota nel settore, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

*Esperto geologo*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *f*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze geologiche, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

*Esperto geografo*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *f*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione nel campo teorico (modelli matematici) ed applicativo della pianificazione territoriale, delle infrastrutture fondamentali dell'ambiente e del territorio, della tutela e valorizzazione del paesaggio, della ristrutturazione e rivitalizzazione delle funzioni insediative dei centri storici, della fruizione dell'ambiente a fini turistici e di tempo libero, della gestione del patrimonio naturale della Regione.

*Ingegnere,*
*Esperto in trasporti*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *f*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze ingegneristiche ed in particolare della viabilità, acquedotti e lavori pubblici, dei trasporti, navigazione e porti; degli insediamenti abitativi e produttivi, delle aree, attrezzature e servizi, dei problemi delle fonti di energia, delle cave e torbiere per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

*Architetto*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *f*), dell'art 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con prevalenza dell'attività di indirizzo ed organizzazione, nel campo delle discipline ed esperienze del settore urbanistico, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

*Esperto per le attività produttive, il turismo ed il commercio*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *f*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con prevalenza delle attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze economiche e della programmazione con particolare riferimento alle attività produttive, acque minerali e termali, artigianato, turismo ed industria alberghiera, fiere e mercati, commercio, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

*Esperto in materia sanitaria*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *f*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze del settore sanitario ed in particolare della programmazione delle strutture e dei servizi sanitari, territoriali ed ospedalieri, degli interventi preventivi di varia natura, della medicina del lavoro, igiene pubblica, epidemiologia, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

*Esperto in materie tecnico-biologiche*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *f*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze del settore tecnico-biologico ed in particolare della tutela ambientale e dell'igiene degli alimenti, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

*Esperto in materia veterinaria*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *f*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze del settore veterinario ed in particolare della prevenzione, profilassi, vigilanza e cura, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

*Esperto in materia di istruzione*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *f*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze del settore ed in particolare della scolarizzazione e didattica, sperimentazione pedagogico-didattica, formazione del personale docente, e del diritto allo studio, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

*Esperto per il patrimonio museale ed ambientale*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *f*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze del settore, con particolare riferimento ai problemi del patrimonio museale, storico, artistico ed ambientale, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

*Esperto per il patrimonio librario ed archivistico*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *f*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze del settore, con particolare riferimento ai problemi del patrimonio librario ed archivistico, della pubblica lettura e delle strutture educative permanenti, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

*Esperto in materia di spettacolo, sport e tempo libero*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *f*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze del settore, con particolare riferimento ai problemi dello spettacolo, sport e tempo libero, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

V QUALIFICA FUNZIONALE

*Assistente amministrativo*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *e*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con riferimento alle discipline amministrative (diritto costituzionale-amministrativo, scienza dell'organizzazione, scienza dell'amministrazione pubblica), per le necessità connesse ai compiti propri dell'ufficio e dipartimento.

*Assistente in finanza e contabilità pubblica*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *e*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con riferimento alle discipline finanziarie e contabili (diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, scienza delle finanze e diritto finanziario e tributario, ragioneria e contabilità), per le necessità connesse ai compiti propri del dipartimento.

*Assistente in organizzazione e metodi*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *e*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con riferimento allo studio delle strutture organizzative e delle procedure operative in specie nell'ambito della pubblica amministrazione, curando in particolare le fasi di rilevazione e analisi ai fini della progettazione delle nuove soluzioni organizzative e procedurali, per le necessità connesse ai compiti propri del dipartimento.

*Assistente al servizio stampa*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *e*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, per il perseguimento dei compiti relativi alla informazione e alla pubblicità sull'attività degli organi della Regione.

*Assistente statistico*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *e*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con riferimento alle discipline statistiche, prestando in particolare servizi di informazione statistica e gli adempimenti richiesti dalla gestione delle rilevazioni e contribuendo alla loro progettazione e pianificazione organizzativa, per le necessità connesse ai compiti propri del dipartimento.

*Assistente-ricercatore documentalista,*

*Responsabile servizio biblioteca, servizio emeroteca, servizio incontri e convegni e servizio audiovisivo*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *e*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, per il perseguimento dei compiti relativi alla ricerca documentalistica e di quelli propri dei servizi sopra specificati.

*Responsabile di materia per la programmazione*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *e*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con riferimento alle discipline della programmazione economica, sociale e territoriale, per le necessità connesse ai compiti propri del dipartimento.

*Ricercatore in materie giuridiche*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *e*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con riferimento alle discipline giuridiche (diritto costituzionale, amministrativo e pubblico in genere, diritto privato e del lavoro, diritto processuale), per le necessità connesse ai compiti propri del dipartimento.

*Assistente agronomo*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *e*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con riferimento alle discipline ed esperienze agronomiche e forestali, per le necessità connesse ai compiti propri dell'ufficio.

*Assistente in urbanistica ed ingegneria,*

*Responsabile in materia di lavori pubblici,*

*Ricercatore in materia di lavori pubblici*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *e*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con riferimento alle discipline ed esperienze del settore (pianificazione territoriale; edilizia; viabilità, acquedotti e lavori pubblici; assetto idrogeologico; parchi; centri storici; trasporti, navigazione e porti; insediamenti abitativi e produttivi; aree; attrezzature e servizi; fonti di energia), per le necessità connesse ai compiti propri del dipartimento.

*Assistente geologo*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *e*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con riferimento alle discipline geologiche, per le necessità connesse ai compiti propri del dipartimento.

*Assistente geografo topografo*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *e*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con riferimento alle discipline ed esperienze della materia (cartografia e topografia del territorio), per le necessità connesse ai compiti propri del dipartimento.

*Responsabile di materia nelle discipline sanitarie e sociali*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *e*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con riferimento alle discipline ed esperienze del settore (strutture e servizi sanitari, interventi preventivi di varia natura, medicina del lavoro, igiene pubblica ed epidemiologia; prevenzione, profilassi e cura veterinaria; tutela ambientale ed igiene degli alimenti; strutture e servizi sociali), per le necessità connesse ai compiti propri del dipartimento.

*Responsabile di materia per l'istruzione*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *e*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con riferimento alle discipline ed esperienze del settore (scolarizzazione e didattica, sperimentazione pedagogico-didattica, formazione del personale docente e diritto allo studio), per le necessità connesse ai compiti propri del dipartimento.

*Responsabile di materia per il patrimonio culturale ed i servizi sociali*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *e*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, con riferimento alle discipline ed esperienze del settore (patrimonio museale, storico, artistico ed ambientale; librario ed archivistico, pubblica lettura e strutture educative permanenti; spettacolo, sport e tempo libero), per le necessità connesse ai compiti propri del dipartimento.

*Insegnante*:

Svolge nelle scuole regionali di formazione professionale, attività didattica a carattere prevalentemente teorico, con aggiornamento professionale costante nelle materie di insegnamento per l'attuazione dei programmi stabiliti, curando la conservazione delle attrezzature didattiche.

### IV QUALIFICA FUNZIONALE

*Istruttore amministrativo*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *d*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, nel campo dell'attività amministrativa corrente, anche curando la redazione sintetica di verbali, la traduzione di articoli e documenti e gli adempimenti nell'ambito delle procedure definite.

*Istruttore contabile*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *d*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, nel campo delle attività contabili correnti, anche mediante l'impiego di macchine complesse e curando la corrispondenza e gli adempimenti nell'ambito di procedure definite.

*Istruttore tecnico*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *d*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, nel campo delle attività tecniche correnti (indagini, rilievi, misurazioni e disegni), anche curando la redazione di documenti e certificazioni e gli adempimenti nell'ambito di procedure definite.

*Istruttore statistico*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *d*), dell'art 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, nel campo della gestione dell'informazione statistica, in particolare provvede alle operazioni di raccolta, ordinamento e calcolo dei dati, anche mediante l'impiego di macchine complesse.

*Istruttore sanitario*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *d*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, nel campo delle attività sanitarie correnti (indagini, rilievi e misurazioni), anche curando la redazione di documenti e certificazioni e gli adempimenti nell'ambito di procedure definite.

*Istruttore per cultura e istruzione*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *d*), dell'art 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, nel campo delle attività tecniche correnti della istruzione e della cultura (corrispondenza, indagini, accertamenti), anche curando la redazione di documenti e collaborando all'organizzazione di servizi, iniziative e manifestazioni nell'ambito di programmi definiti.

*Segretario di redazione*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *d*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, nel campo della gestione della informazione e pubblicità sull'attività degli organi della Regione, nonchè della pubblicistica tecnico-legislativa.

*Addetto ai servizi del cerimoniale*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *d*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, assicurando in modo particolare la esecuzione delle direttive impartitegli circa il servizio del cerimoniale della presidenza della giunta e della giunta regionale.

*Responsabile della tipografia*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *d*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, in particolare organizzando le operazioni di riproduzione lito-tipografica e di confezionamento degli stampati e curando, altresì, la corrispondenza e gli adempimenti nell'ambito di procedure definite.

*Responsabile servizio archivistico*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *d*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, nel campo della gestione del servizio archivistico e, in particolare, sovraintendendo alle operazioni di codifica e soggettazione dei documenti.

*Insegnante tecnico-pratico*:

Svolge nelle scuole regionali di formazione professionale, attività didattica a prevalente carattere tecnico-pratico, per la attuazione dei programmi stabiliti, curando la conservazione delle attrezzature e del materiale didattico.

III QUALIFICA FUNZIONALE

*Stenodattilografo*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *c*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, per le operazioni di stenodattilografia sotto dettatura, da originali e registrazione, provvedendo alla collazionatura dei dattiloscritti, anche mediante l'impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui garantisce l'efficiente manutenzione, collaborando altresì alla minuta istruzione delle pratiche.

*Dattilografo*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *c*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, per le operazioni di copia dattilografica da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici di cui garantisce l'efficiente manutenzione, provvedendo alla collazionatura dei dattiloscritti.

*Collaboratore amministrativo*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *c*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, per le operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni, collaborando altresì alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica e amministrativa delle pratiche, anche mediante copia dattilografica.

*Collaboratore tecnico*:

Svolge mansioni di carattere manuale a livello specializzato.

*Vigile sanitario*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *c*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, per le operazioni connesse alla vigilanza sulle condizioni igieniche dell'ambiente e della produzione ed il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione.

*Centralinista*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *c*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, per l'esercizio di impianti telefonici complessi e derivati, di cui garantisce l'efficiente manutenzione provvedendo autonomamente a quanto occorre per i collegamenti richiesti.

*Autista*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *c*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, per il trasporto di persone e cose mediante la conduzione di autoveicoli o motoveicoli di cui garantisce la pulizia e l'efficiente manutenzione.

*Tipografo*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *c*), dell'art 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, per le operazioni di riproduzione lito-tipografica e di confezionamento degli stampati, anche mediante l'impiego di macchine automatiche di cui garantisce l'efficiente manutenzione.

*Riproduttore*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *c*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, per le operazioni connesse alle riproduzioni micro-tipo-fonografiche e al loro confezionamento, anche mediante l'impiego di macchine automatiche, di cui garantisce la efficiente manutenzione.

*Elettricista*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *c*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, per le operazioni connesse alla manutenzione delle installazioni elettriche e all'esercizio di impianti di fonoriproduzione dei quali garantisce l'efficiente manutenzione.

*Istruttore tecnico (corsi professionali)*:

Svolge nelle scuole regionali di formazione professionale attività didattica a prevalente carattere pratico, per l'attuazione dei programmi stabiliti, curando la conservazione delle attrezzature e del materiale didattico.

II QUALIFICA FUNZIONALE

*Commesso - Magazziniere*:

Svolge le mansioni richiamate nel secondo comma, lettera *b*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33.

*Operatore*:

Svolge, ai sensi del secondo comma, lettera *b*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, mansioni di carattere manuale a livello qualificato.

I QUALIFICA FUNZIONALE

*Addetto alle pulizie*:

Svolge le attribuzioni di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, per la pulizia dei locali, infissi e arredi degli uffici regionali.

*Custode*:

Provvede all'apertura e chiusura degli uffici e alla loro custodia, e svolge compiti di carattere manuale, per i quali non è richiesta una particolare qualificazione.

(5142)

## REGIONE VENETO

### LEGGE REGIONALE 20 maggio 1975, n. 55.

**Intervento regionale per il finanziamento straordinario di opere pubbliche di competenza degli enti locali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 24 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare il completamento delle opere pubbliche di competenza degli enti locali, già inserite in programmi di intervento regionali o di particolare rilevanza sotto il profilo socio-economico, territoriale ed igienico, la giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta necessaria.

Art. 2.

Le opere ammesse a beneficiare del contributo di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

1) Albignasego (Padova), costruzione fognatura . . . L. 50.000.000
2) Auronzo (Belluno), costruzione fognatura » 40.000.000
3) Badia Polesine (Rovigo), costruzione acquedotto . . . » 50.000.000
4) Bassano del Grappa (Vicenza), costruzione fognatura . . » 150.000.000
5) Bergantino (Rovigo), costruzione fognatura . . . » 30.000.000
6) Cadoneghe (Padova), costruzione fognatura . . . » 40.000.000
7) Calto (Rovigo), costruzione fognatura » 20.000.000
8) Caltrano (Vicenza), costruzione fognatura . . . . . » 30.000.000
9) Camisano Vicentino (Vicenza), costruzione fognatura . . . . . » 50.000.000
10) Camposampiero (Padova), costruzione fognatura . . . . » 80.000.000
11) Cappella Maggiore (Treviso), costruzione fognatura . . . . » 20.000.000
12) Carmignano (Padova), costruzione fognatura . . . » 50.000.000
13) Casier (Treviso), costruzione fognatura . » 50.000.000
14) Casale di Scodosia (Padova), costruzione fognatura . . . . . . . . » 50.000.000
15) Casale sul Sile (Treviso), costruzione fognatura » 80.000.000
16) Castelfranco Veneto (Treviso) costruzione acquedotto . . . . . . . » 12.000.000
17) Castelfranco Veneto (Treviso), costruzione fognatura . . . . » 38.000.000
18) Castelmassa (Rovigo), costruzione fognatura . . . . . . . » 30.000.000
19) Chies d'Alpago (Belluno), costruzione fognatura . . . . . . . . . » 30.000.000
20) Ceregnano (Rovigo), costruzione fognatura » 40.000.000
21) Cesiomaggiore (Belluno), sistemazione strade . . . . . . . » 40.000.000
22) Cibiana (Belluno), costruzione fognatura » 40.000.000
23) Comunità montana Bellunese (Belluno), costruzione acquedotto . . . . » 200.000.000
24) Comunità montana Comelico (Belluno), sistemazione strade . . » 50.000.000
25) Comunità della Lessinia (Verona), costruzione strada Peri-Fosse . . » 80.000.000
26) Comunità della Lessinia (Verona), costruzione acquedotto . . » 150.000.000
27) Acq. cons. Rovigo (Rovigo), costruzione acquedotto . . . » 180.000.000
28) Cons. acq. Alto Polesine (Rovigo), costruzione acquedotto . . . . » 25.000.000
29) Cons. acq. del Baldo (Verona), costruzione acquedotto . . . . . . . . . L. 100.000.000
30) Cons. acq. Basso Tagliamento (Venezia), costruzione acquedotto . . . . . . . » 100.000.000
31) Cons. acq. Castellana (Treviso), costruzione fognatura . . . . . . . . . » 40.000.000
32) Cons. acq. Cittadellese Brenta (Padova), costruzione acquedotto . . . . . . . 50.000.000
33) Cons. acq. Conselvano (Padova), costruzione acquedotto . . . . . . . . » 60.000.000
34) Cons. acq. del Grappa (Vicenza), costruzione acquedotto . . . . . . . . » 100.000.000
35) Cons. acq. Medio Polesine (Rovigo), costruzione acquedotto . . . . . . . » 190.000.000
36) Cons. acq. Medio Veronese Or. (Verona), costruzione acquedotto . . . . . . . » 130.000.000
37) Cons. acq. Tergola (Padova), costruzione acquedotto . . . . . . . . . . . » 80.000.000
38) Cons. acq. Valle Piovese (Padova), costruzione acquedotto . . . . . . . . » 100.000.000
39) Cons. Strada Intercomunale Dorsale - Prelessini (Vicenza) . . . . . . . . » 100.000.000
40) Conegliano (Treviso), costruzione fognatura . . . . . . . . . . . . » 100.000.000
41) Contarina (Rovigo), costruzione fognatura » 50.000.000
42) Corbola (Rovigo), sistemazione strade . » 25.000.000
43) Crocetta del Montello (Treviso), costruzione fognatura . . . . . . . . . » 40.000.000
44) Domegge (Belluno), costruzione acquedotto . . . . . . . . . . . . » 40.000.000
45) Donada (Rovigo), costruzione fognatura » 50.000.000
46) Dueville (Vicenza), costruzione fognatura » 50.000.000
47) Enego (Vicenza), costruzione fognatura . » 90.000.000
48) Este (Padova), costruzione fognatura . » 90.000.000
49) Gorgo al Monticano (Treviso), costruzione fognatura . . . . . . . . . » 50.000.000
50) Jesolo (Venezia), costruzione fognatura . » 100.000.000
51) Lastebasse (Vicenza), ampliamento cimitero . . . . . . . . . . . . » 10.000.000
52) Lendinara (Rovigo), costruzione fognatura . . . . . . . . . . . . » 100.000.000
53) Lentiai (Belluno), costruzione fognatura . » 40.000.000
54) Lusiana (Vicenza), costruzione fognatura » 45.000.000
55) Marcon (Venezia), costruzione fognatura » 50.000.000
56) Melara (Rovigo), sistemazione strade . » 7.000.000
57) Meolo (Venezia), costruzione fognatura . » 50.000.000
58) Mezzane (Verona), costruzione municipio » 30.000.000
59) Mira (Venezia), costruzione fognatura . » 60.000.000
60) Mirano (Venezia), costruzione fognatura » 40.000.000
61) Mogliano Veneto (Treviso), costruzione fognatura . . . . . . . . . . . » 50.000.000
62) Montagnana (Padova), costruzione fognatura . . . . . . . . . . . . » 90.000.000
63) Montebelluna (Treviso), costruzione fognatura . . . . . . . . . . . . » 100.000.000
64) Monteforte d'Alpone (Verona), costruzione fognatura . . . . . . . . . » 130.000.000
65) Noventa Vicentina (Vicenza), costruzione fognatura . . . . . . . . . . » 45.000.000
66) Oderzo (Treviso), costruzione fognatura . » 100.000.000
67) Pieve d'Alpago (Belluno), costruzione fognatura . . . . . . . . . . . » 50.000.000
68) Pieve di Cadore (Belluno), costruzione fognatura . . . . . . . . . . . » 40.000.000
69) Piove di Sacco (Padova), costruzione fognatura . . . . . . . . . . . » 50.000.000
70) Piovene Rocchette (Vicenza), costruzione fognatura . . . . . . . . . . » 100.000.000
71) Ponzano Veneto (Treviso), costruzione acquedotto . . . . . . . . . . . » 25.000.000
72) Porto Tolle (Rovigo), costruzione fognatura . . . . . . . . . . . . » 50.000.000
73) Preganziol (Treviso), costruzione fognatura . . . . . . . . . . . . » 50.000.000
74) Rocca Pietore (Belluno), costruzione ponte sul Cordevole . . . . . . . . . » 150.000.000
75) Rosolina (Rovigo), costruzione fognatura » 80.000.000
76) Rubano (Padova), costruzione fognatura . » 100.000.000
77) Sandrigo (Vicenza), costruzione acquedotto » 100.000.000
78) Selvazzano (Padova), costruzione fognatura . . . . . . . . . . . . » 90.000.000

79) Spinea (Venezia), costruzione fognatura L. 50.000.000
80) Salara (Rovigo), sistemazione strade . » 40.000.000
81) San Bellino (Rovigo), costruzione fognatura . . . . . . . . . . . . . » 15.000.000
82) San Bonifacio (Verona), costruzione acquedotto . . . . . . . . . . . » 130.000.000
83) Sant'Elena (Padova), sistemazione strade » 20.000.000
84) San Germano dei Berici (Vicenza), costruzione municipio . . . . . . . . » 10.000.000
85) Santa Giustina Bellunese (Belluno), costruzione fognatura . . . . . . . . » 100.000.000
86) San Martino Buon Albergo (Verona), costruzione fognatura . . . . . . . . » 130.000.000
87) San Michele al Tagliamento (Venezia), costruzione fognatura . . . . . . . » 100.000.000
88) San Pietro di Cadore (Belluno), costruzione fognatura . . . . . . . . . . » 40.000.000
89) San Zenone degli Ezzelini (Treviso), costruzione fognatura . . . . . . . . » 25.000.000
90) Stienta (Rovigo), costruzione acquedotto » 10.000.000
91) Taibon Agordino (Belluno), costruzione municipio . . . . . . . . . . . » 35.000.000
92) Taglio di Po (Rovigo), costruzione fognatura . . . . . . . . . . . . . » 35.000.000
93) Tezze sul Brenta (Vicenza), costruzione fognatura . . . . . . . . . . . » 50.000.000
94) Torreglia (Padova), costruzione fognatura » 80.000.000
95) Trecenta (Rovigo), costruzione fognatura » 40.000.000
96) Valdobbiadene (Treviso), costruzione fognatura . . . . . . . . . . . » 50.000.000
97) Venezia, costruzione cavalcavia Catene - linea Chirignago e sistemazioni viarie collegate » 380.000.000
98) Villa Bartolomea (Verona), costruzione fognatura . . . . . . . . . . . » 20.000.000
completamento lavori ampliamento e restauro del municipio . . . . . . . . » 30.000.000
99) Villadose (Rovigo), sistemazione strade . » 15.000.000
100) Villamarzana (Rovigo), costruzione fognatura . . . . . . . . . . . . » 10.000.000
101) Villanova del Ghebbo (Rovigo), costruzione fognatura . . . . . . . . . » 33.000.000
102) Vittorio Veneto (Treviso), costruzione fognatura . . . . . . . . . . . » 100.000.000
103) Zoldo Alto (Belluno), costruzione municipio . . . . . . . . . . . . » 30.000.000

Art. 3.

Il contributo previsto dall'art. 1 verrà utilizzato su richiesta dell'ente beneficiario:

*a*) per il maggiore onere derivante dall'aggiornamento dei prezzi di progetti già approvati dalla Regione e non ancora appaltati;

*b*) per il maggiore onere derivante, per i progetti già approvati dalla Regione, dall'espletamento di gare in aumento, debitamente autorizzate e per le quali non è stato stipulato il relativo contratto;

*c*) per l'esecuzione di ulteriori progetti stralcio funzionali.

Art. 4.

I progetti esecutivi relativi alle opere elencate all'art. 2 dovranno essere presentati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'ufficio del genio civile regionale competente.

Gli elaborati progettuali relativi agli aggiornamenti di prezzi, che non comportino alcuna modificazione ai progetti originari approvati, non vanno sottoposti al parere degli organi consultivi di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

Il maggiore onere derivante da aste in aumento verrà determinato sulla base del verbale di aggiudicazione.

Alla concessione del contributo si provvederà con decreto del presidente della giunta regionale contestualmente alla approvazione del progetto o delle risultanze dell'asta in aumento.

La giunta regionale eserciterà la vigilanza sulle opere ammesse a contributo a mezzo degli uffici del genio civile regionale.

Le opere ed i lavori di cui alla presente legge sono soggetti alla normativa regionale per l'accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 6.850 milioni, si farà fronte mediante la contrazione di un prestito per la medesima somma.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di cui al comma precedente con idoneo istituto di credito al tasso massimo dell'8,25 per cento annuo e con periodo di ammortamento di 20 anni a partire dall'esercizio finanziario 1975.

A garanzia del pagamento delle rate del mutuo la Regione offre delegazione, per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento prescritto dall'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 6.

Per l'esercizio finanziario 1975, la spesa relativa alla rata di ammortamento del mutuo sarà coperta:

per la quota interessi, mediante riduzione del cap. 5300 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » (partita: « Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi (interessi e spese) »), per l'importo massimo di L. 565.125.000;

per la quota capitale, mediante riduzione del cap. 7261 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione », per l'importo massimo di L. 145.592.400.

Art. 7.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esempubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 20 maggio 1975

TOMELLERI

## LEGGE REGIONALE 20 maggio 1975, n. 56.
**Gonfalone e stemma della Regione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 24 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I simboli ufficiali della Regione del Veneto sono:
*a*) lo stemma;
*b*) il gonfalone;
*c*) il sigillo.

Art. 2.

Lo stemma della Regione, di cui al bozzetto allegato *A* che forma parte integrante della presente legge, è costituito dalla rappresentazione del territorio regionale con il mare, la pianura e i monti.

In primo piano è raffigurato il leone di S. Marco; nel cielo è apposta lungo una stessa linea l'iscrizione: Regione del Veneto.

Art. 3.

Il gonfalone della Regione di cui al bozzetto allegato *B* che forma parte integrante della presente legge è di colore rosso pompeiano; esso presenta al centro lo stemma di cui all'articolo precedente e termina con sette fiamme, che portano ciascuna, nella parte mediana lo stemma di una delle città capoluogo di provincia della Regione.

La bandiera è costituita dagli stessi elementi di cui al comma precedente con lo stemma ruotato di 90 gradi.

All'innesto del puntale sull'asta del gonfalone e della bandiera è annodato un nastro tricolore, verde, bianco, rosso.

Art. 4.

Il sigillo della Regione, di cui al bozzetto allegato *C* che forma parte integrante della presente legge è di forma circolare; al centro riporta il leone di San Marco raffigurato nello stemma, e in corona la dicitura « Regione del Veneto » con l'indicazione dell'organo regionale cui il sigillo è assegnato.

Art. 5.

Il sigillo è assegnato:

1) al consiglio regionale;

2) alla giunta regionale;

3) al presidente della giunta regionale;

4) al comitato e alle sezioni regionali di controllo.

Esso deve essere apposto in calce a tutti gli atti ufficiali emanati dagli organi regionali sopraelencati.

Art. 6.

Della tenuta dei sigilli sono responsabili i dipendenti regionali che hanno la direzione degli uffici cui i sigilli medesimi sono assegnati.

Art. 7.

La raffigurazione del sigillo della Regione deve essere stampata su tutta la carta da lettere della Regione destinata alla corrispondenza esterna compresa quella destinata al funzionamento dei gruppi consiliari.

Parimenti il sigillo della Regione deve apparire sul frontespizio del « Bollettino ufficiale della Regione » e su ogni tabella indicante gli uffici della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 20 maggio 1975

TOMELLERI

(*Omissis*).

**(5241)**

---

## LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 57.

### Provvedimenti per l'istituzione di servizi sanitari e assistenziali nei settori della prevenzione e della riabilitazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I*

FINALITÀ

Art. 1.

La Regione promuove l'istituzione e la gestione unitaria di servizi sanitari e assistenziali nei settori della prevenzione e della riabilitazione, secondo le modalità indicate dalla presente legge, fatto salvo in ogni caso il campo di applicazione degli interventi di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118.

Art. 2.

L'attività dei servizi di prevenzione e riabilitazione di cui al precedente articolo viene svolta secondo i seguenti criteri:

la tutela della salute si fonda prioritariamente sulla indagine epidemiologica delle malattie trasmissibili e di quelle legate all'ambiente;

la prevenzione delle minorazioni fisiche e psichiche ha inizio nelle fasi preconcezionali e prenatale;

per il recupero dei soggetti portatori di tare alla nascita, che deve iniziare il più precocemente possibile, è necessaria la diagnosi nel periodo immediatamente successivo alla nascita;

nell'età prescolastica e scolastica i soggetti saranno sottoposti a periodici controlli dello stato psico-fisico e dello accrescimento;

nelle età successive assume valore preminente la tutela della salute nei luoghi di lavoro;

nella riabilitazione in genere e con priorità per il minorato, la permanenza del minorato nel proprio ambito familiare e sociale è condizione prima per la sua riabilitazione; sono pertanto da favorire gli interventi che tendono alla deistituzionalizzazione;

i servizi di riabilitazione socio-educativa promuovono l'inserimento del riabilitando nella scuola normale, fornendo a questa i necessari apporti tecnici per il più adatto trattamento dei soggetti: a tal fine debbono essere istituiti i necessari collegamenti tra i servizi sociali e sanitari e la scuola;

i servizi di riabilitazione socio-educativa dovranno favorire la formazione professionale, mediante l'avvio ai corsi professionali e l'inserimento del riabilitando nel mondo del lavoro nei modi più adatti.

*Titolo II*

PREVENZIONE

Art. 3.

La Regione concede contributi, con le modalità di cui al successivo art. 12, ai consorzi costituiti tra comuni e province per la gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari di interesse locale che istituiscano servizi di medicina preventiva ed educazione sanitaria tendenti a prevenire:

*a)* la patologia della gestazione e del parto e la mortalità perinatale;

*b)* le malattie fisiche, psichiche e sensoriali, ereditarie e acquisite, che si manifestano nei periodi prenatale, neonatale, della prima infanzia, dell'età prescolare e dell'età scolare;

*c)* le malattie croniche invalidanti;

*d)* le malattie da lavoro e da insalubrità del luogo di lavoro.

La Regione agevola altresì mediante la concessione di contributi l'istituzione da parte dei consorzi di cui al comma precedente di consultori familiari, che abbiano per scopo la formazione di una coscienza etica, sociale, giuridica, sanitaria prematrimoniale e matrimoniale anche in ordine alla procreazione responsabile.

Art. 4.

E' fatto obbligo a tutti gli enti ospedalieri e alle case di cura private, di eseguire gratuitamente a tutti i nati nei propri reparti ostetrici, previo consenso dell'esercente la patria potestà:

*a)* le prove per la diagnosi precoce della mucoviscidosi;

*b)* i prelievi di sangue per la determinazione delle alterazioni metaboliche congenite;

*c)* ogni altra prova tendente alla diagnosi precoce di stati morbosi e premorbosi, che potrà essere prescritta con deliberazione del consiglio regionale.

Per i nati a domicilio l'ostetrica o il medico curante sono tenuti a far eseguire le prove stesse presso il più vicino ospedale pubblico.

I risultati delle prove diagnostiche di cui ai comma precedenti debbono essere comunicati, oltre che agli esercenti la patria potestà, all'unità locale dei servizi sociali e sanitari nel cui territorio il bambino ha la residenza anagrafica.

Ricevuta la comunicazione, l'amministrazione dell'unità locale dei servizi sociali e sanitari curerà che in favore del bambino segnalato siano attuati, previo assenso dell'esercente la patria potestà, i trattamenti di cui al successivo art. 7.

Le spese per gli accertamenti, di cui ai comma precedenti, sono rimborsate dalla Regione e a tal fine gli enti interessati

presenteranno trimestralmente la nota degli accertamenti eseguiti, con l'indicazione del nome e cognome e della residenza del soggetto esaminato nonchè della prova eseguita.

La liquidazione delle spese di cui al comma precedente avviene con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 5.

E' fatto obbligo a tutti gli enti ospedalieri e alle case di cura private di praticare a tutte le donne Rh negative, che abbiano partorito un feto Rh positivo o abbiano abortito, entro settantadue ore dal parto o dall'aborto, previ i necessari controlli sierologici dimostranti l'assenza di una isoimmunizzazione Rh in atto e semprechè ne diano l'assenso, il trattamento profilattico con immunoglobuline umane anti D, aventi le caratteristiche di cui all'art. 125 del decreto ministeriale 18 giugno 1971.

Il trattamento di cui sopra viene eseguito gratuitamente.

Se il parto o l'aborto non sono avvenuti presso un ospedale pubblico della Regione, il trattamento profilattico è eseguito dal medico o dall'ostetrica che hanno assistito la paziente. Le immunoglobuline anti D sono ritirate gratuitamente presso il più vicino centro trasfusionale.

I centri trasfusionali eseguono gratuitamente le analisi diagnostiche immunoematologiche prenatali e neonatali della malattia emolitica del neonato nonchè le indagini inerenti alla immunoprofilassi.

Il presidente della giunta regionale provvederà con proprio decreto alla liquidazione del rimborso agli enti ospedalieri, alle case private di cura e ai centri trasfusionali del costo delle immunoglobuline anti D e delle analisi di accertamento di cui al terzo comma del presente articolo, su presentazione della nota delle prestazioni eseguite contenente il nome e cognome e la residenza del soggetto esaminato o trattato nonchè la specie della prestazione.

Art. 6.

I compiti dei centri di medicina sociale di cui al capo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, saranno svolti dalle unità locali dei servizi sociali e sanitari.

Art. 7.

Nel quadro della programmazione sanitaria regionale, con deliberazione della giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, possono essere istituiti «centri regionali specializzati» per lo studio della epidemiologia e della prevenzione e, se del caso, per la diagnosi e la cura delle malattie congenite e acquisite ivi comprese quelle derivanti da cause ambientali e da lavoro.

I detti centri hanno prevalentemente i seguenti compiti:

*a)* fornire alle unità locali dei servizi sociali e sanitari gli indirizzi metodologici e operativi, l'informazione, la consulenza tecnica ed eventualmente personale specializzato per l'esecuzione dei loro programmi nello specifico settore di competenza;

*b)* promuovere studi sulla prevenzione delle minorazioni o malattie di propria competenza;

*c)* concorrere alla formazione professionale e alla specializzazione degli operatori sanitari per la prevenzione e la riabilitazione delle infermità di competenza;

*d)* concorrere all'aggiornamento scientifico dei medici e degli altri operatori sanitari e sociali nel settore di propria competenza.

I centri regionali specializzati dovranno:

valersi di personale qualificato nelle diverse discipline che concorrono allo studio, alla diagnosi e alla cura delle malattie dello specifico settore di competenza;

avvalersi di moderne attrezzature diagnostiche e terapeutiche;

essere dotati di speciali laboratori di ricerca.

La gestione dei centri specializzati sarà affidata a enti ospedalieri regionali, università o altri idonei enti pubblici con apposita convenzione deliberata dalla giunta regionale; la convenzione stabilirà la misura del contributo finanziario annuale che la Regione corrisponderà nonchè ogni altra condizione per il funzionamento dei centri stessi.

A tal fine gli enti, ai quali sarà affidata la gestione dei centri specializzati di medicina preventiva dovranno presentare, entro il termine fissato dal presidente della giunta regionale, un preventivo di spesa corredato da una relazione dalla quale dovranno risultare il personale che sarà adibito al funzionamento del centro, i locali di cui il centro dispone nonchè il programma annuale di attività del centro e una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente con il conto consuntivo della gestione.

*Titolo III*

RIABILITAZIONE

Art. 8.

La Regione agevola con contributi l'istituzione dei seguenti servizi tendenti alla riabilitazione dei minorati fisici, psichici e sensoriali e al loro inserimento nella famiglia, nella scuola e nel lavoro:

1) servizi domiciliari, scolastici e presso comunità per la educazione psicomotoria, per la fisiochinesiterapia riabilitativa, per la logopedia, per l'ortottica e per la pleottica;

2) servizi ambulatoriali e centri diurni, dotati di equipes pluridisciplinari per la riabilitazione socio-educativa e sanitaria, con adeguati servizi di trasporto dei pazienti;

3) cessione in uso di apparecchiature, sussidi tecnici, attrezzature e protesi necessarie per il trattamento della minorazione;

4) integrazione dell'assistenza farmaceutica erogata dagli istituti mutualistici o assicurativi e somministrazione gratuita di medicinali alle persone non fruenti di assistenza mutualistica o assicurativa, in casi di infermità che richiedano particolari interventi farmaceutici continuativi e costosi; le forme morbose per le quali sarà ammessa l'assistenza farmaceutica saranno determinate con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, sentito il parere della competente commissione consiliare;

5) comunità alloggio che tendono a offrire un ambiente di tipo familiare;

6) assistenza economica e sociale alle famiglie per favorire la permanenza nell'ambito domestico dei minorati che richiedono sorveglianza continua o cure particolari.

Art. 9.

La Regione concede, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, contributi agli enti pubblici che provvedono alla eliminazione, secondo le norme prescritte dall'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, delle barriere architettoniche che possono ostacolare la vita di relazione dei minorati.

I contributi sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale, su richiesta motivata degli enti interessati, corredata da un progetto e dal relativo preventivo di spesa.

Il contributo sarà concesso a collaudo avvenuto per un ammontare non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque non superiore a lire 5 milioni.

Art. 10.

La Regione concede contributi a centri residenziali per minorati gravissimi o che non possono essere assistiti nella famiglia.

La Regione può concedere altresì contributi a favore di istituzioni che gestiscono centri diurni per la riabilitazione dei minorati, purchè operanti secondo le finalità della presente legge.

I contributi saranno concessi con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, tenendo conto del numero degli assistiti, del tipo e della qualità delle prestazioni.

Art. 11.

Fino al completo riordino dell'attività sanitaria e assistenziale, la giunta regionale è autorizzata a erogare alle sezioni provinciali dell'unione italiana ciechi e all'ente nazionale sordomuti un contributo annuo allo scopo di favorire nell'ambito delle finalità istituzionali degli enti stessi, anche in collaborazione con le unità locali dei servizi sociali e sanitari, l'attuazione di iniziative rivolte al recupero, alla rieducazione e alla formazione culturale e professionale dei minorati della vista e dell'udito, per il loro inserimento nella società e nel mondo del lavoro.

Le domande intese a ottenere il contributo devono essere presentate al presidente della giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, corredate da:

programma delle iniziative che le sezioni intendono attuare durante l'anno;

resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente.

Il contributo annuo sarà deliberato dalla giunta regionale in misura proporzionale al numero degli assistibili da ciascuna sezione.

*Titolo IV*

NORME FINALI E FINANZIAMENTO

Art. 12.

Le domande rivolte a ottenere la concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro il 31 agosto di ogni anno, corredate dei preventivi delle spese da sostenere sulla base di appositi programmi annuali di attività.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la giunta presenta al consiglio regionale, per l'approvazione, il piano di riparto dei fondi annualmente disponibili.

I contributi sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale.

Gli enti beneficiari, al termine dell'esercizio finanziario, sono tenuti a presentare all'amministrazione regionale il rendiconto dell'attività e della gestione dei servizi per i quali è stato concesso il contributo regionale.

Per il primo anno di funzionamento dei servizi di cui sopra, il termine di presentazione delle domande scade dopo sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e la presentazione del piano di riparto da parte della giunta regionale al consiglio sarà effettuata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 1900 milioni annue, si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1975, mediante utilizzazione per lire 1390 milioni dal cap. 5300, partita « Provvedimenti per l'istituzione di servizi sanitari e assistenziali nei settori della prevenzione e della riabilitazione »; per lire 440 milioni dal cap. 2600 e per lire 70 milioni dal cap. 3910 del bilancio di previsione per l'esercizio 1975.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975 sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato:

| | |
|---|---|
| *a*) cap. 3201 denominato: « Contributi per l'istituzione e la gestione dei servizi di medicina preventiva di cui all'art. 3 » . . . . . | L. 600.000.000 |
| *b*) cap. 3202 denominato: « Spese per le prove diagnostiche per la diagnosi precoce di stati patologici del neonato di cui all'art. 4 » . . | » 20.000.000 |
| *c*) cap. 3203 denominato: « Spese per la fornitura di immunoglobuline anti D e delle analisi di accertamento delle isoimmunizzazioni Rh di cui all'art. 5 » . . . . . . . . . . | » 50.000.000 |
| *d*) cap. 3204 denominato: « Contributi per l'istituzione e il funzionamento dei "centri regionali specializzati" di cui all'art. 7 » . . . | » 200.000.000 |
| *e*) cap. 3205 denominato: « Contributi per i servizi sociali e sanitari e per i servizi riabilitativi dei minorati fisici, psichici e sensoriali di cui all'art. 8 » . . . . . . | » 670.000.000 |
| *f*) cap. 3206 denominato: « Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 9 » . . . . . . . . | » 40.000.000 |
| *g*) cap. 3207 denominato: « Contributi ai centri residenziali per minorati gravissimi di cui al primo comma dell'art. 10 » . . . . | » 80.000.000 |
| *h*) cap. 3208 denominato: « Contributi alle istituzioni che gestiscono centri di riabilitazione per minorati di cui al secondo comma dell'art. 10 » . | » 100.000.000 |
| *i*) cap. 3209 denominato: « Contributi alle sezioni provinciali dell'unione italiana ciechi di cui all'art. 11 » . . . . . . . . . | » 70.000.000 |
| *l*) cap. 3211 denominato: « Contributi alle sezioni provinciali dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti di cui allo art. 11 » . . . . . . . . . . . . . | » 70.000.000 |

Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà mediante istituzione dei corrispondenti capitoli nei rispettivi bilanci della Regione.

Le somme stanziate e non impiegate nell'esercizio di riferimento saranno utilizzate negli esercizi successivi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 14.

E' abrogata la legge regionale 31 gennaio 1974, n. 17, dal titolo « Concessione di un contributo alle sezioni dell'unione italiana ciechi del Veneto ».

Art. 15.

Fino a quando non saranno operanti le unità locali dei servizi sociali e sanitari, la Regione erogherà contributi ai comuni, ai consorzi di comuni esistenti e alle comunità montane per l'istituzione e la gestione dei servizi di cui agli articoli 3 e 8, secondo le modalità previste dai precedenti articoli.

I contributi di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge potranno essere erogati fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge sulla costituzione dei consorzi per la gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari di interesse locale, a favore degli enti di cui al primo comma del presente articolo, con le stesse modalità stabilite per le unità locali dei servizi sociali e sanitari.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 maggio 1975

TOMELLERI

---

## LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 58.
**Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La regione del Veneto, in attuazione dei principi enunciati all'art. 4 del proprio statuto, promuove lo sviluppo e il coordinamento dell'attività dei musei di enti locali o di interesse locale e regola l'istituzione di nuovi musei.

La Regione, con la presente legge, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative a essa trasferite a norma dello art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, in ordine a:

*a*) musei di enti locali o di interesse locale;

*b*) complessi ed edifici monumentali di proprietà di enti locali o di interesse locale assimilabili, per destinazione, a istituti museali;

*c*) raccolte omogenee di istituti, fondazioni ed enti di interesse locale operanti nel territorio regionale.

Art. 2.

Gli istituti di cui all'art. 1 concorrono alla promozione culturale della comunità veneta, favorendo la partecipazione dei cittadini:

allo sviluppo e alle gestione delle attività culturali;

alla realizzazione dell'educazione permanente e del diritto all'istruzione;

allo studio e alla difesa del patrimonio urbano e paesistico e allo sviluppo di una organica politica urbanistica del territorio.

Essi assumono il compito di:

*a)* garantire la conservazione e l'incremento delle proprie collezioni;

*b)* ricercare e acquisire documenti e oggetti che abbiano attinenza, a qualunque titolo, al patrimonio culturale della Regione, tenuto conto dei nessi interregionali e internazionali;

*c)* assicurare il godimento pubblico del materiale;

*d)* programmare e adottare iniziative di ricerca scientifica e di attività didattica che contribuiscono alla conoscenza del patrimonio culturale;

*e)* collaborare con gli istituti di ricerca e di divulgazione culturale, con le scuole e le università, al fine di favorire e promuovere l'informazione e il dibattito delle idee;

*f)* svolgere una funzione propria e particolare per elaborare la storia delle forme e delle strutture storiche del territorio.

## *Titolo II*

## ORGANIZZAZIONE DEI MUSEI

### Art. 3.

Gli istituti di cui all'art. 1, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, devono:

esercitare il servizio pubblico in maniera stabile e regolare;

essere dotati di personale professionalmente qualificato.

### Art. 4.

Gli enti proprietari sono tenuti, entro i limiti delle proprie disponibilità di bilancio ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad approvare il regolamento e l'organico di propri istituti, che dovrà essere sottoposto al parere della giunta regionale prima di essere inviato allo esame dell'organo di controllo.

### Art. 5.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e riguardanti il personale non si applicano ai musei storico-naturalistici legati a particolari situazioni culturali e ambientali e di limitate dimensioni.

## *Titolo III*

## COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI E FUNZIONI DELLA REGIONE

### Art. 6.

Gli enti locali provvedono nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio ad assicurare il funzionamento dei propri musei stanziando le somme necessarie alla loro gestione, al loro sviluppo, alle spese relative al personale, ai locali e alle attrezzature, ai servizi e all'attuazione dei programmi di ricerca, di animazione e di attività culturale.

### Art. 7.

La Regione adotta le iniziative e concede contributi necessari per:

*a)* l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei musei di enti locali o di interesse locale e di loro eventuali consorzi;

*b)* l'integrità, la custodia, la sicurezza e la conservazione del patrimonio di cui all'art. 2, lettera *a)*;

*c)* la manutenzione e il godimento pubblico del materiale;

*d)* l'incremento delle collezioni;

*e)* la preparazione e la pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi e ogni altro strumento di informazione relativo all'attività dei musei;

*f)* l'arricchimento delle attrezzature, delle biblioteche specializzate, degli strumenti di ricerca e di restauro;

*g)* l'adozione dei mezzi di conoscenza e comunicazione audiovisivi;

*h)* l'attuazione di iniziative volte a caratterizzare i musei di enti locali o di interesse locale come centri di azione culturale e sociale;

*i)* l'assistenza ai musei e il coordinamento delle loro attività a vantaggio della documentazione e dell'informazione regionali, secondo le più recenti indicazioni tecniche;

*l)* la realizzazione di iniziative scientifiche, informative e didattiche nell'ambito dei musei e istituti assimilabili;

*m)* la riproduzione meccanica, ove opportuno, a uso di archivio e per minore usura del materiale;

*n)* l'armonizzazione dei piani di sviluppo dei musei con le attività promosse dalla Regione, anche in relazione al diritto allo studio;

*o)* il coordinamento dell'organizzazione e la promozione di mostre;

*p)* la formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico dei musei.

### Art. 8.

Le domande degli enti interessati alla concessione del contributo di cui all'art. 8, devono pervenire alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno corredate dalla necessaria documentazione tecnica e dal preventivo della spesa prevista.

Le domande relative all'anno 1975 devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

### Art. 9.

La Regione provvede alla concessione dei contributi con apposito piano annuale predisposto dalla giunta e approvato dal consiglio regionale tenuto conto:

*a)* della funzione svolta dall'istituto in rapporto al godimento pubblico del suo patrimonio come centro di ricerca, di cultura e di formazione al servizio della comunità;

*b)* degli specifici progetti promozionali per lo sviluppo dell'istituto.

La Regione assicura il finanziamento delle proposte accolte nel piano regionale fino a un massimo del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

### Art. 10.

Gli enti beneficiari del contributo regionale devono impiegarlo solo per la destinazione indicata e secondo la proporzione prescritta.

Gli stessi enti devono fornire alla giunta regionale la documentazione dell'impiego del contributo, assieme al rendiconto, entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario a cui si riferisce il contributo concesso.

La misura del contributo deve essere proporzionalmente ridotta, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, qualora, in sede di rendiconto, venga accertata una diminuzione della spesa effettuata.

Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata se:

*a)* l'iniziativa non viene realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento di concessione;

*b)* vengono accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

*c)* vengono apportate all'iniziativa ammessa a contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla giunta regionale.

La revoca del contributo comporta il recupero delle somme erogate, con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

### Art. 11.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, la giunta regionale si avvale di una apposita commissione tecnica consultiva composta da:

*a)* il presidente della giunta regionale o un suo delegato, con funzione di presidente;

*b)* il direttore di dipartimento per le attività culturali della Regione;

*c)* cinque direttori di musei di enti locali o di interesse locale;

*d)* quattro esperti scelti fra il personale delle sovraintendenze, dell'università e della scuola secondaria superiore.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica due anni.

### Art. 12.

La Regione, nell'ambito del piano annuale, sentito il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio, può concedere contributi a favore di enti pubblici e musei di interesse locale che svolgono i compiti previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 2 della presente legge.

Art. 13.

Per l'espletamento dei compiti di cui al secondo comma dell'art. 2 e per gli interventi previsti dagli articoli 7 e 12 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1975 e di lire 100 milioni per gli esercizi 1976 e seguenti.

Alla copertura degli oneri relativi all'anno 1975 si provvede mediante detrazione per lire 100 milioni dal fondo accantonato al cap. 5300, partita « Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale », e per lire 200 milioni dallo stanziamento iscritto al cap. 5800 del bilancio di previsione 1975, disposto dalla legge regionale 10 luglio 1973, n. 15, che di conseguenza viene prorogata di un anno.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 2362 dal titolo « Contributi per il finanziamento e lo sviluppo dei musei di enti locali o di interesse locale », con lo stanziamento di lire 295 milioni;

cap. 2363 dal titolo « Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico di musei », con lo stanziamento di lire 5 milioni.

Al bilancio di spesa per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

*In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 5300. - Partita. — Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale . . | L. | 100.000.000 |
| Cap. 5800. — Contributi ventennali a favore di comuni o consorzi di comuni per la costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti per la pratica sportiva . . . . . . . | » | 200.000.000 |

*In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 2362 . . . . | L. | 295.000.000 |
| Cap. 2363 . . . . . . . | » | 5.000.000 |

Per gli esercizi successivi, si provvederà mediante iscrizione nei relativi bilanci di appositi capitoli di spesa in corrispondenza dei capitoli 2362 e 2363, con lo stanziamento annuo rispettivamente di lire 95 milioni e di lire 5 milioni.

Le somme stanziate e non impiegate nell'esercizio di riferimento e quelle che si renderanno disponibili per effetto di revoca o rinuncia dei contributi saranno utilizzate negli esercizi successivi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 maggio 1975

TOMELLERI

## LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 59.
**Provvidenze per la bonifica e l'irrigazione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del programma regionale 1975, sono concesse provvidenze, secondo le norme della presente legge, per la esecuzione di opere di bonifica e di irrigazione intese al potenziamento delle produzioni agricole.

Art. 2.

Al fine di favorire la realizzazione dei progetti delle opere pubbliche di bonifica, già progettate ed istruite in linea tecnica ed ammministrativa, possono essere concessi ai consorzi ed enti di bonifica, contributi in conto capitale fino all'intero importo della cifra determinata in sede di appalto.

Art. 3.

Lo stanziamento disposto per gli interventi previsti dallo art. 12 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21, è aumentato, per l'esercizio finanziario 1975, di lire sei miliardi.

Per la realizzazione delle opere di irrigazione precisate alla lettera *a*) del primo comma dell'art. 21 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo regionale previsto dal citato art. 12 della legge regionale sopra menzionata può essere elevato fino al 98 per cento della spesa ammissibile nelle zone dichiarate depresse o montane ai sensi delle leggi vigenti e fino all'88 per cento nelle altre zone.

Art. 4.

I contributi previsti all'art. 2 della presente legge sono concessi dalla giunta regionale e liquidati dal presidente della giuna stessa con proprio decreto.

Il contributo regionale è concesso con priorità per le opere di cui al punto 3) del provvedimento del consiglio regionale 7 giugno 1974, n. 68, che non hanno beneficiato del contributo statale.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire due miliardi per gli interventi di cui all'art. 2 e sei miliardi per gli interventi di cui all'art. 3, si fa fronte mediante la contrazione di un prestito per la medesima somma, o per la minore somma che si renderà necessaria.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di cui al comma precedente con idoneo istituto di credito alle migliori condizioni di tasso e comunque non superiore all'8,25 per cento e con periodo di ammortamento di 20 anni a partire dall'esercizio finanziario 1975.

A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazione, per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento prescritto dall'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 6.

La spesa per l'ammortamento del mutuo è stabilita in lire 831 milioni annuali, comprensive della quota capitale e della quota interessi.

Ad essa si fa fronte per l'esercizio finanziario 1975 mediante prelievo del corrispondente importo dai fondi all'uopo accantonati al cap. 5300, partita: « Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi », e al cap. 7261.

Per gli anni successivi la spesa graverà sugli appositi capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

Art. 7.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Per gli esercizi successivi al 1975, la rata di ammortamento farà carico a corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 maggio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 60.

**Modifiche e integrazioni delle leggi regionali 1° ottobre 1974, n. 50 e 7 ottobre 1974, n. 51, concernenti contributi in conto interessi alle imprese artigiane su mutui a medio termine.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 2, secondo comma, e 4, ultimo comma, della legge 1° ottobre 1974, n. 50, e dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1974, n. 51, l'intervento regionale di cui alla legge 1° ottobre 1974, n. 50, può essere destinato alla concessione del contributo in conto interessi sulla parte di finanziamento eccedente l'importo massimo che può essere ammesso dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, indipendentemente dall'intervento regionale stesso.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 maggio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 61.

**Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13, recante « Provvidenze regionali per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico del Veneto ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Rifinanziamento*

Per la erogazione dei contributi di cui alla lettera *b*) dello art. 3 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa di lire 450 milioni.

Per la erogazione dei contributi di cui alla lettera *a*) dello art. 3 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa di lire 1 miliardo.

Art. 2.

*Modifiche*

Alla legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera *c*) dell'art. 2 è sostituita dalla seguente:

« *c*) ricostruzione, ampliamento e riattamento degli alberghi, pensioni, locande esistenti, esclusi gli alberghi e le pensioni classificati rispettivamente in categorie superiori alla seconda e prima »;

2) la lettera *a*) dell'art. 3 è modificata nel modo seguente:

« *a*) contributi *una tantum* in conto capitale per le opere e gli impianti di cui alle lettere *a*) e *f*) dell'art. 2 da realizzarsi da parte di enti pubblici e di enti ed associazioni che svolgono attività rivolte al turismo sociale, giovanile e scolastico »;

3) il primo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

« I contributi *una tantum* in conto capitale di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 sono concessi nelle seguenti misure massime:

80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le opere da realizzarsi da parte di enti locali o loro consorzi, con priorità per le iniziative di carattere innovativo o sperimentale secondo i criteri determinati dal consiglio regionale in sede di approvazione del piano pluriennale, di cui all'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13;

50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non oltre il limite di lire 20 milioni per le opere da realizzarsi dagli altri enti ed associazioni di cui alla lettera *a*) dello art. 3 ».

Art. 3.

*Norme transitorie*

Le domande di contributo relative all'anno 1975 devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La concessione dei contributi sarà effettuata entro 120 giorni dalla data della scadenza della presentazione delle domande.

Art. 4.

*Disposizioni finanziarie*

Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo comma dello art. 1 della presente legge si provvede mediante riduzione di lire 450 milioni del cap. 7250, partita « Interventi infrastrutturali nel settore del turismo » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975. La spesa afferente agli anni successivi farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci dei relativi esercizi.

**Agli oneri derivanti dall'applicazione del secondo comma dell'art. 1 della presente legge, preventivato in lire 1 miliardo, si fa fronte mediante la contrazione di un prestito per la medesima somma, o per la minore somma che si renderà necessaria.**

La giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di cui al comma precedente con idoneo istituto di credito alle migliori condizioni e comunque ad un tasso annuo non superiore all'8,25 per cento e con periodo di ammortamento di 20 anni a partire dall'esercizio finanziario 1975.

A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazione per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità a tale scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento prescritto dallo art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

La spesa per l'ammortamento del mutuo è stabilita in L. 103.754.000 annuali, comprensive della quota capitale e della quota interessi.

Ad essa si fa fronte per l'esercizio finanziario 1975 mediante prelievo del corrispondente importo dai fondi all'uopo accantonati al cap. 5300, partita: « Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi », e al cap. 7261.

Per gli anni successivi la spesa graverà sugli appositi capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Per gli esercizi successivi al 1975, la rata di ammortamento farà carico a corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 maggio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. **62**.

**Contributi a favore delle sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI nonchè alla federazione regionale dell'AICCE e alla delegazione regionale dell'UNCEM.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto, in armonia con le indicazioni del proprio statuto ed al fine di potenziare l'autonomia degli enti locali, concede contributi alle sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI nonchè alla federazione regionale dell'AICCE e alla delegazione regionale dell'UNCEM.

Art. 2.

La concessione dei contributi agli organismi di cui allo articolo precedente è subordinata a domanda rivolta alla giunta regionale, corredata di copia dei rispettivi statuti e dei bilanci di previsione.

Detti organismi dovranno altresì presentare, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione sull'attività svolta.

Art. 3.

La determinazione e l'erogazione dei contributi è disposta dalla giunta regionale.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in lire 30 milioni annue per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1979, è istituito il cap. 1792, « Contributi a favore delle sezioni regionali dall'ANCI e dell'UPI nonchè alla federazione regionale dell'AICCE e alla delegazione regionale dell'UNCEM », dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

Alla spesa si fa fronte per L. 10.000.000 mediante utilizzazione del fondo di pari importo accantonato al cap. 5300 alla partita « Contributi a favore delle sezioni regionali dell'ANCI, e dell'UPI, nonchè alla federazione regionale dell'AICCE e alla delegazione regionale dell'UNCEM ».

Per la rimanenza, mediante detrazione dell'importo di lire 20.000.000 dallo stesso cap. 5300, alla partita « Assistenza tecnico-commerciale alle piccole industrie ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 maggio 1975

TOMELLERI

---

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. **63**.

**Acquisto complesso immobiliare Ferro-Fini in Venezia.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'acquisizione, per esigenze di funzionamento della Regione, del complesso immobiliare Ferro-Fini, sito nella città di Venezia al Sestiere S. Marco (civici numeri 2325-2327) di proprietà della provincia di Venezia, è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.700.000.000, di cui L. 663.716.399 da corrispondersi direttamente alla provincia di Venezia e L. 1.036.283.601 quale somma corrispondente all'accollo del valore residuo al 31 dicembre 1974 del mutuo ventennale del valore originario di L. 1.150.000.000 contratto con la Cassa di risparmio di Venezia dalla provincia di Venezia, secondo la deliberazione da questa ultima adottata in data 22 dicembre 1969 e secondo il piano di ammortamento dettagliato nella tabella *A*, allegata.

Art. 2.

Per la somma di L. 663.716.399, di cui all'articolo precedente, da corrispondersi direttamente alla provincia di Venezia, la giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo con l'Istituto del credito fondiario delle Venezie al tasso massimo del 7 per cento semestrale ammortizzabile in 40 semestralità costanti posticipate.

A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazione, per corrispondente importo, sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento prescritto dall'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per l'esercizio finanziario 1975, la spesa relativa alla rata di ammortamento del mutuo sarà coperta:

per la quota interessi, mediante riduzione del cap. 5300 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione », partita: « Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi (interessi e spese) », per l'importo massimo di L. 92.920.300;

per la quota capitale, mediante riduzione del cap. 7261 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione », per l'importo massimo di L. 6.649.300.

Per gli esercizi finanziari successivi al 1975 la rata di ammortamento farà carico a corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Art. 3.

Per l'accollo del residuo debito della provincia di Venezia verso la Cassa di risparmio di Venezia, pari a L. 1.036.283.601, come richiamato all'art. 1, è autorizzata per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1989 compreso, la spesa annua di lire 128.803.404 e, per l'esercizio 1990, la spesa di L. 42.934.468, quali rate annuali d'ammortamento, come stabilite dalla tabella *A*, allegata.

A garanzia del pagamento delle rate di ammortamento del residuo debito accollatosi, la Regione offre delegazione, per corrispondente importo, sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento prescritto dall'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Agli oneri previsti dal primo comma del presente articolo di provvede, per l'esercizio finanziario 1975, mediante riduzione:

per L. 97.219.705, del cap. 5300 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » (partita: « Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi. Interessi e spese »);

per L. 31.583.699 del cap. 7261 del medesimo stato di previsione, « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione ».

Per gli esercizi finanziari successivi al 1975 la rata di ammortamento farà carico a corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 maggio 1975

TOMELLERI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 64.

**Costituzione dei consorzi per la gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari di interesse locale (unità locali dei servizi sociali e sanitari).**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del 4 giugno 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella prospettiva delle riforme della sanità e dell'assistenza, la regione del Veneto promuove su tutto il territorio regionale, ai sensi della presente legge, la costituzione di consorzi fra i comuni e le province, denominati « Unità locali dei servizi sociali e sanitari », per la gestione unitaria dei seguenti servizi obbligatori:

*a*) assistenza medico-chirurgica e ostetrica e somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri, secondo gli articoli 4, 55 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

*b*) profilassi e cura gratuita delle malattie veneree, di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 25 luglio 1956, n. 837;

*c*) profilassi delle malattie trasmissibili, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

*d*) vigilanza igienica degli asili-nido e delle scuole e tutela sanitaria della popolazione scolastica, ai sensi degli articoli 10 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, nonchè dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

*e*) tutela sanitaria delle attività sportive, nelle forme previste dalla legge 26 ottobre 1971, n. 1099;

*f*) assistenza veterinaria, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

*g*) assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono, di cui agli articoli 91, lettera *h*), n. 5), e 144, lettera *g*), n. 2) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 5 marzo 1934, n. 383;

*h*) mantenimento degli inabili al lavoro, di cui all'art. 91, lettera *h*), n. 6), del predetto testo unico della legge comunale e provinciale.

Ai consorzi può essere affidata, d'intesa fra i consigli di tutti gli enti interessati, la gestione di ulteriori servizi sociali e sanitari di carattere facoltativo.

I consorzi partecipano alla stesura del piano sanitario regionale e alla sua attuazione; coordinano la gestione dei servizi sociali e sanitari nell'ambito del territorio di loro competenza anche mediante incontri e scambi di informazione con le altre istituzioni assistenziali.

Art. 2.

Spetta ai consorzi l'adozione dei regolamenti relativi alla disciplina dei servizi comunque consorziati sulla base della presente legge.

Art. 3.

Ai consorzi costituiti ai sensi della presente legge sarà conferita la delega delle funzioni amministrative regionali in materia di assistenza sanitaria e di assistenza sociale, a norma dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 55 dello statuto della Regione.

Art. 4.

Fatta eccezione per le zone che richiedano un diverso assetto dei servizi, in relazione a particolari condizioni demografiche e geomorfologiche, ciascun consorzio deve corrispondere, di regola, a una popolazione compresa tra i 50.000 e i 100.000 abitanti.

L'ambito territoriale dei singoli consorzi dovrà, di regola, coincidere con quello dei comprensori in cui sarà ripartito il territorio regionale; qualora il comprensorio abbia una dimensione territoriale e demografica particolarmente rilevante il consorzio potrà comprendere soltanto una parte dei comuni del comprensorio; i comuni di rilevanti dimensioni potranno entrare a far parte di più consorzi, per ciascuno di essi limitatamente a parte del loro territorio.

In nessun caso il consorzio potrà comprendere comuni appartenenti a comprensori diversi. Il consorzo può invece comprendere comuni situati in diverse circoscrizioni provinciali.

Il territorio di competenza di ciascun consorzio potrà essere suddiviso in distretti, sulla base della programmazione regionale dei servizi sociali e sanitari e secondo modalità stabilite nello statuto di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

Il consiglio regionale, entro sei mesi dall'antrata in vigore della presente legge determina, su proposta della giunta regionale, l'ambito territoriale dei singoli consorzi sulla base dei criteri previsti dall'art. 4, tenendo conto delle indicazioni delle amministrazioni provinciali e comunali interessate.

Lo statuto di ciascun consorzio è deliberato dai consigli degli enti consorziandi entro sessanta giorni dai termini di cui al precedente comma. Il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, costituisce il consorzio, approvandone lo statuto.

Art. 6.

Si applicano ai consorzi sociali e sanitari le disposizioni stabilite in materia di consorzi dal testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Per rendere uniformi le strutture dei consorzi, il consiglio regionale predispone uno statuto-tipo da trasmettere ai comuni e alle province.

I componenti dell'assemblea consorziale devono in ogni caso essere scelti mediante elezione, da parte dei rispettivi consigli comunali e provinciali con voto limitato, in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.

Ogni statuto deve altresì contenere, oltre alle indicazioni previste dall'art. 158 del predetto testo unico della legge comunale e provinciale, norme per la costituzione, presso ciascuna amministrazione consorziale, di un comitato consultivo-promozionale, composto da membri designati:

*a*) dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e degli imprenditori;

*b*) dalle associazioni delle istituzioni pubbliche e private operanti nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria;

*c*) dalle associazioni più rappresentative degli operatori tecnici operanti nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria;

*d*) dalle associazioni più rappresentative che si dedicano in modo continuativo ai problemi dell'assistenza sociale e sanitaria;

*e*) dai consigli di quartiere eventualmente funzionanti nei singoli comuni.

Hanno titolo in ogni caso a partecipare alle designazioni di propri rappresentanti nel comitato gli organismi di cui al comma precedente effettivamente operanti nell'ambito territoriale del consorzio.

Il comitato ha funzioni consultive e di proposta agli organi del consorzio; in ogni caso spetta al comitato la formulazione di pareri sui bilanci e sui programmi di attività del consorzio, prima della loro approvazione da parte dell'assemblea consorziale.

Il consorzio promuove inoltre nelle forme più opportune la partecipazione degli utenti alla gestione dei singoli servizi.

Art. 7.

Il personale dipendente dai consorzi che cessano per effetto della costituzione dei consorzi previsti dalla presente legge passa alle dipendenze dei nuovi consorzi e viene inquadrato nei rispettivi ruoli, conservando le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento del trasferimento. Può altresì passare alle dipendenze dei consorzi il personale degli enti consorziati adibito all'espletamento dei compiti rientranti nelle competenze dei consorzi.

Salvo il coordinamento previsto dall'art. 1, ultimo comma, nulla è innovato per quanto riguarda i consorzi provinciali antitubercolari, di cui agli articoli 269 e seguenti del citato testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 8.

I consorzi, per la gestione dei servizi di loro competenza, si avvalgono, per quanto possibile, degli enti ospedalieri e di altre istituzioni pubbliche o private operanti in materia di assistenza sociale e sanitaria, con i quali stipulano apposite convenzioni.

Art. 9.

La Regione agevola il primo impianto e il funzionamento dei consorzi mediante la concessione di contributi a fondo perduto.

L'entità del contributo è aumentata in favore di quei consorzi che ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della presente legge, gestiscano servizi sociali e sanitari di carattere facoltativo con preferenza ai consorzi che assumano fra i loro scopi:

*a)* l'esercizio di funzioni di medicina preventiva, con particolare riguardo alla epidemiologia;

*b)* l'esercizio dei compiti assegnati ai centri di medicina sociale dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249 e la creazione di servizi di igiene mentale per la prevenzione, la cura e la riabilitazione in forma non ospedaliera delle malattie nervose e mentali, anche in collegamento con gli esistenti servizi psichiatrici provinciali;

*c)* l'istituzione di servizi per la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro;

*d)* l'effettuazione di servizi per la tutela sanitaria e sociale della maternità e dell'infanzia;

*e)* la creazione e la gestione di centri per la riabilitazione dei mutilati e degli invalidi, secondo l'art. 4 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

*f)* l'assistenza domiciliare ai minorati fisici, agli anziani e agli invalidi altrimenti bisognosi;

*g)* la gestione unitaria degli asili-nido;

*h)* la realizzazione di forme di assistenza economica diretta, che assicurino un minimo vitale agli individui in condizione di particolare necessità;

*i)* l'educazione sanitaria;

*l)* la realizzazione del servizio di segreteria sociale;

*m)* altri servizi sociali e sanitari anche a titolo sperimentale.

Art. 10.

Le domande delle amministrazioni consorziali, intese a ottenere contributi di cui al precedente articolo, devono essere presentate alla giunta regionale entro il mese di agosto di ogni anno, corredate dai preventivi delle spese da sostenere sulla base di appositi programmi annuali di attività. Relativamente al primo anno di funzionamento dei consorzi, il termine di presentazione delle domande scade dopo 60 giorni dalla costituzione dei consorzi stessi.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, la giunta presenta al consiglio regionale, per l'approvazione, i criteri in base ai quali effettuare la ripartizione di fondi unitamente al piano di riparto dei fondi annualmente disponibili. Relativamente al primo anno di funzionamento dei consorzi, la presentazione dei piani suddetti deve essere operata nei 60 giorni successivi al termine di presentazione delle relative domande.

I contributi sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale.

Nella prima applicazione della presente legge, ciascun consorzio dovrà presentare la domanda di contributo entro 60 giorni dalla propria costituzione.

La giunta regionale, entro 10 mesi dall'entrata in vigore della presetne legge, sottoporrà all'approvazione del consiglio la ripartizione dei fondi relativi.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 500 milioni annue, si fa fronte per l'esercizio 1975 mediante riduzione di lire 430 milioni dal capitolo 5300 e di lire 70 milioni dal cap. 2600 del bilancio di previsione per l'esercizio 1975 e conseguente istituzione del cap. 3210, dal titolo «Contributi per l'istituzione e il finanziamento dei consorzi per la gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari di interesse locale (unità locali dei servizi sociali e sanitari)», con lo stanziamento di lire 500 milioni.

Al bilancio di spesa per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

*In diminuzione*:

Cap. 5300. - Partita — Istituzione unità locali dei servizi sociali e sanitari . . . . . L. 430.000.000

Cap. 2600. — Contributi e sussidi ai consorzi provinciali antitubercolari per la lotta contro la tubercolosi . . . . . . . . . L. 70.000.000

*In aumento*:

Cap. 3210. — Contributi per l'istituzione e il finanziamento dei consorzi per la gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari di interesse locale (unità locali dei servizi sociali e sanitari) » 500.000.000

Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà mediante istituzione di apposito capitolo nei rispettivi bilanci della Regione.

Le somme stanziate e non impiegate nell'esercizio di riferimento saranno utilizzate negli esercizi successivi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 maggio 1975

TOMELLERI

---

## LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 65.

**Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo del commercio al dettaglio.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Rifinanziamento*

La legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18, recante «Provvidenze per favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo e la formazione dei piani di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita. Erogazione di contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio» è rifinanziata per l'anno 1975, limitatamente ai contributi previsti al capo I, con lo stanziamento di L. 100 milioni.

Art. 2.

*Termini per la presentazione delle domande*

Le domande, per ottenere il contributo di cui all'art. 1, devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della persente legge.

I termini di cui ai commi quinto e settimo dell'art. 12 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18, sono prorogati rispettivamente al 31 ottobre 1975 e al 31 gennaio 1976.

Art. 3.

*Disposizioni finanziarie*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante il prelievo di L. 100 milioni dal cap. 7250, partita «Rifinanziamento della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 e con l'istituzione del cap. 6611 dal titolo «Rifinanziamento legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18», con lo stanziamento di lire 100 milioni.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

*a) In diminuzione*:

Cap. 7250. — Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione - partita «Rifinanziamento legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18» . . . . . . L. 100.000.000

b) *In aumento*:

Cap. 6611. — Rifinanziamento legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18 . . . . . . . L. 100.000.000

Le somme stanziate ai sensi della presente legge e non utilizzate nell'esercizio di riferimento, nonchè quelle che si renderanno disponibili per effetto di revoca, di rinuncia, di riduzione di contributo, saranno utilizzate negli esercizi successivi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 maggio 1975

TOMELLERI

---

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 66.

**Adeguamento del finanziamento degli articoli 10 e 13 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento per la concessione dei concorsi negli interessi previsti dall'art. 10 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13, modificato con legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21, è stabilito, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1994, in lire 2.600 milioni all'anno.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente si provvede, per gli esercizi 1976 e successivi, mediante iscrizione nel capitolo di bilancio corrispondente al cap. 6100 del bilancio di previsione per il 1975, della spesa di lire 1.300 milioni fino al 1993 e di lire 2.600 milioni per il 1994, utilizzando a tal fine somme di pari importo derivanti dalla quota spettante alla Regione di cui al fondo dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

Lo stanziamento per la concessione dei concorsi negli interessi relativi agli interventi di cui all'art. 13 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13, modificato con la legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21, è aumentato, per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1979, di 630 milioni di lire all'anno.

Al maggior onere si provvede, per l'esercizio finanziario 1975, mediante utilizzazione di 630 milioni di lire degli stanziamenti disposti dalla legge regionale 11 maggio 1973, n. 13, detrando dai seguenti capitoli del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 le somme che si riportano:

Cap. 6050 . . . . . . . . . . L. 220 milioni
Cap. 6250 . . . . . . . . . . » 200 milioni
Cap. 6300 . . . . . . . . . . » 210 milioni

Per gli esercizi finanziari successivi al 1975 fino al 1979 si provvederà mediante iscrizione di una maggiore spesa di lire 630 milioni nei corrispondenti capitoli di bilancio, cui si fa fronte mediante utilizzazione per pari importo della quota spettante alla Regione di cui al fondo dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La legge regionale 11 maggio 1973, n. 13, limitatamente agli oneri ridotti al cap. 6050 citato, è prorogata di un anno.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 maggio 1975

TOMELLERI

(5242)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752030)